SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

351ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

ASSEMBLEA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Votazione per la nomina di tre membri effettivi e di un membro supplente *Pag.* 17996 18008, 18037

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 17995

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza 17996, 18008, 18037

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Elezione di Vice Presidente 17995

CONGEDI 17995

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17995

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 17995

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 17995

Discussione e approvazione:

« Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » **(1132)** (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

CERRI . . . . . *Pag.* 18013

CIFARELLI, *relatore* 18009

COPPO 18015

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 18011

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino » **(687)**, d'iniziativa del senatore Giraudo e di altri senatori:

PRESIDENTE 17997

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17997

PELLA, *f.f. relatore* 17997, 17998, 17999

ZUGNO 17998

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

« Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 » **(1032)**. *Nuovo titolo*: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari 1970 e 1971 »:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17999, 18001
BERGAMASCO 18004
CIFARELLI 18005
FABBRINI 18004
NENCIONI 18002, 18005
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 17999 e *passim*
PELLA, *f.f. relatore* 17999, 18001
ZUGNO . . . . . 18000 e *passim*

Votazione ed approvazione:

« Disciplina dell'attività sementiera » **(784)**:

PRESIDENTE 18020
BALBO 18020
DINDO, *relatore* 18017
NALDINI 18019
PEGORARO . . . . . *Pag.* 18018
TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 18017
ZUGNO 18019, 18020

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 18038

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE 18038
TORELLI 18038

ISTITUTO DI EMISSIONE E CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza 17996, 18008, 18037

PARLAMENTO EUROPEO

Votazione per la nomina di un membro . 17996 18008, 18037

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Avezzano Comes per giorni 30, Ferroni per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di elezione di Vice Presidente di Commissione parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto alla votazione per la nomina di un Vice Presidente in sostituzione del deputato Zappa che ha cessato di farne parte.

È risultato eletto il deputato Ballardini.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali » (1363);

Deputato PENNACCHINI. — « Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1364).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico direttiva del Genio Civile » (1365).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente, (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Coppola ha presentato una relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Costa Concetto (*Doc.* IV, n. 22) e una relazione unica sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Marullo (*Doc.* IV, n. 23 e *Doc.* IV, n. 24).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che nelle sedute di stamani le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

VENTURI Giovanni ed altri. — « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge

12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri » (61-*B*);

« Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane » (1220), *con modificazioni;*

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ZUGNO ed altri. — « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere » (812), *con il seguente nuovo titolo*: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra »;

« Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (943-*B*);

« Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1042-*B*);

« Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (1255);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennità di espropriazione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 » (1084-*B*);

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (1261);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

BANFI. — « Modifica all'articolo 5, lettera *d*), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (1222);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 per peste suina classica » (1219).

Votazione per la nomina: di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza; di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di un membro del Parlamento europeo; di tre membri effettivi dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca le votazioni per la nomina: di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza; di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di un membro del Parlamento europeo; di tre membri effettivi dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Avverto che le cinque votazioni avverranno contemporaneamente, sicchè ciascun senatore nel passare nel corridoio di votazione porrà ciascuna delle cinque schede colorate relative alle diverse votazioni nell'urna contrassegnata con il colore corrispondente alla scheda stessa.

Ricordo che per la sola votazione dei tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza si

procederà con voto limitato e pertanto ciascun senatore potrà votare soltanto due nomi.

Estraggo ora a sorte i nomi dei cinque senatori che procederanno allo spoglio delle schede delle suddette votazioni.

(*Sono estratti i nomi dei senatori: Maderchi, Piccolo, Varaldo, Germanò e Tomasucci*).

La Commissione di scrutinio si riunirà nella Sala Pannini.

Dichiaro aperte le votazioni.

(*Seguono le votazioni*).

Le urne restano aperte.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino » (687), d'iniziativa del senatore Giraudo e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino », d'iniziativa dei senatori Giraudo, Bosso, Parri e Cipellini.

Avverto che il relatore, senatore Brusasca, essendo impossibilitato ad intervenire alla seduta, a causa di difficoltà incontrate nel viaggio per Roma, sarà sostituito dal Presidente della 3ª Commissione, senatore Pella.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Pella.

P E L L A , *f.f. relatore.* Signor Presidente, la ringrazio di consentirmi di sostituire il relatore, senatore Brusasca, il quale è in viaggio da Milano verso Roma: ma la puntualità degli aerei è relativa, perciò egli non è ancora presente alla seduta.

Il disegno di legge ha una sua relazione scritta, alla quale mi rimetto completamente, limitandomi a sottolineare quali sono state le modificazioni proposte dalla Commissione al testo governativo.

In primo luogo si suggerisce di sopprimere l'articolo 1 con il quale si sarebbe riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto universitario di studi europei di Torino; non perchè si voglia dare un giudizio di merito se l'Istituto di Torino meriti o non il riconoscimento di personalità giuridica, ma unicamente perchè sembrò alla nostra Commissione che non fosse questa la sede più opportuna per tale riconoscimento.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'articolo 2, in analogia a quanto effettuato per altri provvedimenti del genere, si propongono alcuni impegni: primo che l'Istituto, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmetta al Ministero degli affari esteri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; secondo, che al rendiconto sia allegato l'elenco dei contributi effettivamente versati da parte di enti ed istituzioni locali, in misura almeno uguale al contributo che viene richiesto allo Stato; terzo, che l'erogazione del contributo annuale sia subordinata all'accertamento, da parte del Ministero degli affari esteri, che l'importo dei contributi locali, versati per l'esercizio precedente e da versare per l'esercizio in corso, non sia inferiore a quello del contributo dello Stato per i rispettivi esercizi. Grazie.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, il Governo è perfettamente d'accordo sulla opportunità di questo provvedimento di legge perchè considera l'opera dell'Istituto universitario di Torino utile in una zona culturalmente così importante per la promozione degli studi europei.

Devo però far presente, in base ad una comunicazione che mi è giunta da parte della Presidenza del Consiglio, che si rende necessaria una modifica all'articolo 3 per la copertura della spesa, in quanto il capitolo sul quale è stata imputata la spesa sembra sia già impegnato da stanziamenti in corso.

Si chiede pertanto che questo disegno di legge sia modificato secondo nuove indicazioni che saranno fornite dalla Commissione finanze e tesoro. Ho incarico di rimettermi al nuovo parere che dovrebbe essere espresso da tale Commissione.

P E L L A , *f.f relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L A , *f.f. relatore.* Signor Presidente, non oso mettere in dubbio l'osservazione del Governo il quale però benevolmente ha detto che « sembra » non vi sia capienza nel capitolo. Certo la gestione di capitoli del genere ha sempre in sè un alto grado di discrezionalità. Dinanzi alla richiesta del Governo però di far slittare sull'anno 1971 la spesa, mi permetto di chiederle, signor Presidente, di voler sentire il parere del primo proponente del disegno di legge, in quanto si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Senatore Pella, consenta a me, come Vice Presidente della 5ª Commissione, di esprimere un parere. Io non so se la modifica deve essere esaminata collegialmente dalla Commissione rinviando il disegno di legge davanti alla Commissione stessa perchè questa possa dare un parere scritto. Comunque sono in grado in questo momento di dire che nel bilancio preventivo del 1971, sul fondo globale, è iscritta una somma che corrisponde appunto alla copertura di questo disegno di legge. Pertanto si potrebbe modificare l'anno da 1970 a 1971, facendo riferimento al fondo globale, cioè al capitolo 3523; in tal caso la Commissione finanze e tesoro esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

All'Istituto universitario di studi europei di Torino è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, un contributo annuo di lire 50.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire la data: « 1970 » con l'altra: « 1971 ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere.

P E L L A , *f.f. relatore.* Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

L'Istituto universitario di studi europei di Torino, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

Al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei contributi effettivamente versati da parte di enti ed istituzioni locali, nonchè dei contributi che gli stessi enti ed istituzioni si sono impegnati a versare per l'esercizio successivo.

L'erogazione del contributo annuale da parte dello Stato è subordinata all'accerta-

mento, da parte del Ministero degli affari esteri, che l'importo dei contributi locali, versati per l'esercizio precedente e da versare per l'esercizio in corso, non sia inferiore a quello del contributo dello Stato per i rispettivi esercizi.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma la data: « 1970 » con l'altra: « 1971 ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere.

P E L L A , *f.f. relatore.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 » (1032) ed approvazione, con modificazioni, col seguente nuovo titolo: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari 1970 e 1971 »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 ».

Avverto che anche per questo disegno di legge il relatore, senatore Brusasca, verrà sostituito dal Presidente della 3ª Commissione, senatore Pella.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Pella.

P E L L A , *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Brusasca, raccomandando al Senato di approvare il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, mi consenta solo di ricordare, perchè resti consacrato agli atti, che l'attuale disegno di legge come viene oggi presentato al Senato è stato, nella sua sovranità e responsabilità, modificato dalla Commissione contrariamente all'avviso del Governo.

Il testo quale era stato presentato dal Governo prevedeva infatti un contributo annuale all'ISPI per cinque anni di 100 milioni: ciò nella constatazione dell'importanza del lavoro che l'ISPI compie, anche per conto del Ministero degli affari esteri, per la formazione dei nostri quadri diplomatici e nel riconoscimento dell'importanza del la-

voro dell'ISPI per la documentazione politica diplomatica.

Dopo un'ampia discussione la Commissione esteri del Senato ha ritenuto di emendare il testo proposto dal Governo con un contributo di 100 milioni per l'anno 1970 e di 60 milioni per l'anno 1971. Voglio osservare che, per ciò che riguarda la responsabilità del Governo, la spesa, secondo la proposta originaria di finanziamento, era stata iscritta regolarmente nel fondo globale. Il provvedimento che stiamo per approvare non sarà tale da consentire, onorevoli senatori, di affrontare la delicata situazione attuale dell'istituto, una situazione che diventa difficile per il fatto che, recentemente, è scomparso — e mi piace qui ricordarlo con commosso affetto — il benemerito professor Gerolamo Bassani, presidente ed animatore dell'istituto da tanti anni, personalità particolarmente capace negli studi di politica estera, al quale certo dobbiamo doveroso omaggio per l'alto lavoro che egli ha compiuto nella formazione dei nostri nuovi quadri diplomatici, con una umanità veramente eccezionale.

Il Governo non ripresenta qui in Aula il testo originario; accetta, in omaggio alla libera sovrana decisione della Commissione, il testo quale è stato proposto anche se da esso in parte dissente. Fa tuttavia presente che si renderanno necessarie quanto prima e comunque ulteriori iniziative di intervento finanziario, perchè l'Italia non debba perdere un istituto importante come l'ISPI, istituto che certo va ristrutturato secondo una riforma statutaria che consenta una efficace collaborazione di forze governative, politiche, private e locali milanesi. Ciò al fine di assicurare la continuità di un lavoro di ricerche che — voglio ricordarlo — anche nei tempi della dittatura fascista tenne alta, pur nelle difficoltà, quell'indipendenza di giudizio e quella funzione di informazione oggettiva che erano ancor più preziose negli anni difficili della dittatura.

Signor Presidente, il Governo accetta quindi il nuovo testo, ma conferma che il problema dell'ISPI rimane e dovrà essere ripreso quanto prima in un sereno e non prevenuto dibattito. Grazie, signor Presidente.

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Faccio presente che la copertura è indicata nell'articolo 2 solo per l'anno 1970. Mentre il bilancio per il 1971 è già stato presentato, al momento in cui noi esprimemmo il parere (mi pare che fosse ad aprile o maggio) il bilancio dell'anno 1971 non era stato ancora presentato e quindi potevamo prevedere solo la copertura per il 1970, lasciando al bilancio normale di previsione del 1971 l'imputazione della spesa. Mentre siamo arrivati quasi alla fine dell'anno all'approvazione di questo provvedimento, mi permetto di suggerire un emendamento per cui al secondo e terzo rigo dell'articolo 2 le parole: « per l'anno finanziario 1970 » si sostituiscano con le altre: « per gli anni finanziari 1970 e 1971 ». Inoltre al quart'ultimo rigo del primo comma, alle parole: « per l'anno medesimo » si sostituiscano, le altre: « per gli anni medesimi ».

In questo modo avremo la copertura indicata sia per l'anno corrente, sia per l'anno successivo, in conformità a quelli che sono anche i continui rilievi della Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . Senatore Zugno, il capitolo previsto nell'articolo 2 per la copertura per il 1970 è il 3.523. Per il 1971 rimarrebbe identico?

Z U G N O . Sì, signor Presidente.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, forse non è compito del Sottosegretario per gli affari esteri entrare in un dibattito relativo alla copertura di questo disegno di legge. Mi consenta però di porre un quesito: il disegno di legge relativo al bilancio si trova attualmente all'esame della Camera, non del Senato. Questo disegno di legge parte dal Senato e viene alla Camera. A me pare

che la copertura qui proposta per 60 milioni anzichè per 100 è una proposta che va alla Camera e di cui la Camera terrà certo conto anche nella definizione della legge di bilancio. Ma è giusto sin da questo momento, assumere impegni di modificazione al fondo globale? Può darsi benissimo che, nella sua libertà sovrana, la Camera voglia utilizzare ancora i 100 milioni completi che erano stati messi a disposizione del Ministero del tesoro nel fondo globale.

Le opportune ed importanti dichiarazioni del senatore Zugno dovrebbero essere verbalizzate perchè la Camera ne tenga conto, ma è necessario, formalmente, sin da ora, presentare un emendamento in questa sede mentre il documento di bilancio è alla Camera e, ripeto, i deputati potrebbero voler disporre della intera posta prevista nel fondo globale?

P E L L A , *f. f. relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L A , *f. f. relatore.* Signor Presidente, apprezzo moltissimo lo scrupolo, sempre portato ad alto livello, dell'onorevole sottosegretario Pedini, ma ho l'impressione che con la proposta che egli suggerisce si finisca per ritardare l'*iter* del provvedimento perchè se lasciamo alla Camera di constatare la necessità di un emendamento all'articolo 2, evidentemente la Camera, approvandolo, dovrà far tornare al Senato il provvedimento. Perciò mi sembra che la procedura più accelerata si abbia, dato anche che il Senato conosce costituzionalmente il bilancio regolarmente depositato, accogliendo la proposta di emendamento della 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Debbo far notare all'onorevole Sottosegretario che è prassi costante fare riferimento, per la copertura delle spese previste nei disegni di legge, non solo al bilancio dell'anno in corso, ma, anche al bilancio dell'anno successivo, ove sia stato presentato al Parlamento. In ogni caso la Camera poi, in seconda lettura, potrà apportare le modifiche che riterrà opportune.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, mi consenta, con tutto il rispetto per il Presidente della Commissione esteri senatore Pella, di riaffermare ancora una volta la mia opinione. Ritengo che il fondo globale debba essere emendato in conseguenza di questo voto, qualora il voto sia ulteriormente confermato alla Camera, e sia resa esecutiva la modifica di copertura. Ma allo stato attuale il Governo conserva nel fondo globale i 100 milioni che erano stati proposti per la seconda annualità di contributo all'ISPI e toccherà anche alla Camera dei deputati confermare o meno se accetta la proposta di riduzione o se accetta la proposta del Governo di conservare ancora i 100 milioni. D'altronde, mi consenta, senatore Pella, non è la prima volta che delle leggi passano due ed anche tre volte da una Camera all'altra, secondo le caratteristiche essenziali del nostro sistema parlamentare.

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Onorevole Presidente, dopo la precisazione sua veramente non ci sarebbe bisogno di un mio intervento. Comunque, visto che il Governo insiste nel mantenere soltanto la copertura per il 1970, confidando in una modifica per il 1971 dell'importo da parte della Camera, io mi permetto di far presente all'onorevole Sottosegretario che la copertura per il 1971 deve essere indicata e che comunque questa copertura non pregiudica eventuali possibilità da parte della Camera di modificarne l'importo, cioè la Camera ci ritornerà il provvedimento eventualmente soltanto nel caso di modifica dell'importo; diversamente, anche mantenendo gli importi attuali, cioè i 100 mi-

lioni del 1970 e i 60 del 1971, ci dovrebbe sempre essere ritornato per la copertura del 1971. Credo che i timori che ha manifestato il rappresentante del Governo possano essere superati attraverso questo chiarimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, la concessione di un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1970 e di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1971.

L'Istituto, entro il 1971, dovrà modificare il suo statuto ed ottenere regolari impegni per contributi locali in misura globale non inferiore a quella dei contributi concessi dallo Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zugno, Cifarelli, Corrias Alfredo, Bartolomei, Giraudo, Coppola, Genco e Arcudi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « All'onere di lire cento milioni derivante dall'attuazione della presente legge » con le altre: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 1 », e le parole: « l'anno finanziario 1970 », e « l'anno medesimo », rispettivamente con le altre: « gli anni finanziari 1970 e 1971 » e « gli anni medesimi ».

Senatore Zugno, insiste per la votazione?

Z U G N O . Insisto.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io avrei voluto prendere la parola nella discussione generale su questo disegno di legge, perchè è veramente amaro, dal momento che il Governo dopo tanti anni si era deciso a dare un aiuto sostanzioso all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, che attraverso delle considerazioni che non appaiono dalla relazione, e che avremmo voluto sentire da parte del relatore senatore Brusasca, quest'aiuto, sostanzioso che è un contributo...

P R E S I D E N T E . Sono stati chiariti all'inizio i motivi dell'assenza del senatore Brusasca.

N E N C I O N I . Non faccio nessun rilievo al senatore Brusasca. Dico che avremmo dovuto sapere per quale ragione sostanziale la concessione di un contributo annuo di 100 milioni dal 1970 al 1974 si viene a ridurre ad un contributo di 100 milioni per il 1970 e di 60 milioni per il 1971, facendo un richiamo agli enti locali perchè coprano le eventuali differenze per il fabbisogno dell'Istituto, che è un istituto benemerito di documentazione della politica internazionale e della storiografia relativa ai fatti internazionali, che si concreta con la rivista « Rela-

zioni internazionali » e con l'Annuario di politica internazionale, che si concreta con la numerosa documentazione che ormai da oltre 50 anni fa testo per gli studiosi di tutto il mondo.

Onorevoli colleghi, non vorrei poi che si creasse una situazione per cui dovesse venire ritardato l'*iter* di questo disegno di legge che, seppure apporta oggi un contributo minimo all'Istituto per gli studi di politica internazionale, è tale da poter incentivare quest'azione.

L'articolo 2 è errato sia nella formulazione originaria che in quella risultante con l'emendamento annunciato.

Anche con l'emendamento del senatore Zugno, a mio avviso, è errata la formulazione dell'articolo 2 riguardante la copertura. È errato l'articolo 2 nella stesura originaria perchè si provvedeva solo per il 1970 con una prassi che ormai va contro le decisioni di quella famosa Commissione Paratore, se non sbaglio, che tanti anni fa fece presente alla Camera ed al Senato l'esigenza di indicare la copertura anche per gli oneri pluriennali; ma la prassi che ormai è invalsa porta delle conseguenze lesive per l'intero bilancio dello Stato. Però, anche se noi approvassimo un emendamento facendo riferimento agli anni finanziari 1970 e 1971 con richiamo al fondo globale 3523, rimarrebbe sempre incerta la ripartizione tra i due anni. Su questo punto io non sono d'accordo con l'onorevole Pedini — mi perdoni — perchè il Senato ha il dovere di provvedere come ritiene opportuno e la Camera poi provvederà come riterrà opportuno, senza bisogno che noi in questo momento ci poniamo il problema dell'esistenza o meno, del tentativo in atto di utilizzazione o della volontà di utilizzazione dei famosi cento milioni che sono — ed il Governo lo ha confermato — ancora a disposizione per il fatto, tra l'altro, che fanno parte di una copertura indicata dal Governo in modo preciso. Ma, ripeto, anche quando noi usassimo l'espressione « agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 1 per gli anni 1970 e 1971 » rimarrebbe sempre incerta, parlando di copertura, la ripartizione tra i due anni. Quindi, a mio avviso sarebbe opportuno o seguire il metodo usato dal disegno di legge (trattandosi ormai di una prassi invalsa) ed indicare la copertura esclusivamente per il primo anno senza eccessive preoccupazioni di carattere costituzionale per gli anni che seguono ed allora è sufficiente dire che all'onere di cento milioni per l'anno finanziario 1970 si fa fronte con il fondo globale, o, se dobbiamo preoccuparci anche della copertura per il 1971, sarebbe opportuno per lo meno essere precisi nella ripartizione dei due oneri da addebitare al fondo globale per il 1970 ed al fondo globale per il 1971.

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . L'indicazione degli importi è precisata nell'articolo 1; pertanto il mio emendamento, richiamandosi appunto a tale articolo, comporta l'imputazione per l'anno 1970 di cento milioni e per l'anno 1971 di 60 milioni. Per quanto riguarda il rilievo che basterebbe indicare la copertura per il 1970 (considerata anche una prassi che ormai è invalsa e che per giunta da parte della Camera è applicata con rigore, per cui tutti i provvedimenti che sono stati approvati dopo il 31 luglio ci ritornano dalla Camera per l'indicazione della copertura anche per il 1971) posso dire che, se noi facessimo questo, vedremmo questo provvedimento, anche se approvato dalla Camera in questo stesso testo, restituito al Senato per una nuova approvazione. Vorrei poi sottolineare che qui non si tratta di una spesa continuativa, come era nel progetto originario, ma si tratta di una spesa limitata a due anni per cui necessariamente occorre indicare sia per il 1970 sia per il 1971 la copertura.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zugno e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fabbrini. Ne ha facoltà.

F A B B R I N I . Brevissimamente, per dichiarare che il mio Gruppo si asterrà dal voto su questo disegno di legge. Inizialmente noi eravamo orientati verso un voto contrario sulla base del primitivo disegno di legge presentato dal Governo, il quale prevedeva un contributo di cento milioni per i prossimi cinque anni; ma dopo la discussione che si svolse in Commissione e la conclusione alla quale giungemmo, di modificare il disegno di legge, abbiamo deciso di astenerci.

Noi ci auguriamo che nel corso dei prossimi due anni si possa realizzare quella riforma dell'istituto della quale parlammo in Commissione non soltanto noi, ma anche altri colleghi della maggioranza; una riforma che, a giudizio anche dei colleghi della maggioranza, si rende necessaria per adeguare l'attività dell'istituto alle esigenze che presenta la situazione mondiale e la situazione politica del nostro Paese nel campo dei problemi di politica estera. Pertanto il senso della nostra astensione è quello di un'attesa, e vorrei aggiungere fiduciosa, che si possa realizzare questa riforma dopo che si sia svolta una discussione (e se non ho capito male, questo è anche il senso delle dichiarazioni del Sottosegretario) che consenta al Parlamento di esaminare le linee della riforma stessa avendo presente il quadro complessivo di tutti gli enti e di tutti gli istituti che si occupano di tali problemi.

Una riforma che, a nostro parere, dovrebbe tener conto di queste esigenze: garantire che l'istituto svolga la sua attività col massimo di obiettività; stabilire un collegamento, possibilmente diretto, con le Commissioni esteri e del Senato e della Camera (si tratta poi di vedere in quale forma questo collegamento diretto possa realizzarsi); mettere lo stesso istituto in condizione di informare annualmente il Parlamento dell'attività svolta e del modo in cui sono stati utilizzati i denari messi a sua disposizione dagli enti pubblici e in primo luogo dallo Stato. Una riforma che tenesse conto di tali esigenze potrebbe trovare il nostro consenso, successivamente, per l'erogazione di altri contributi finanziari. Siamo anche noi consapevoli, onorevole Sottosegretario, della necessità di ulteriori finanziamenti all'istituto, il quale altrimenti morirebbe, ma condizioniamo l'erogazione di nuovi contributi all'attuazione di quella riforma, ciò che, mi sembra, trovò largamente concordi i membri della 3ª Commissione. Questo è il senso della nostra astensione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione de voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto l'ISPI è uno dei pochi istituti per gli studi di politica internazionale esistenti in Italia e, credo, l'unico che vi sia a Milano. Questo basterebbe per giustificare la sua ragion d'essere e l'utilità della funzione che svolge.

Tale attività, come è detto molto bene nella relazione, è di triplice ordine: un'attività editoriale, con la pubblicazione di varie riviste, tra le quali primeggia « Relazioni Internazionali », preziosa fonte di informazione e di documentazione; quella di studio e cioè le conferenze e gli incontri ai quali partecipano eminenti personalità italiane e straniere; quella, infine, di preparazione dei giovani avviati verso le carriere internazionali.

La lunga personale conoscenza del presidente e animatore dell'istituto milanese, il compianto professor Bassani, e la lunga consuetudine con l'istituto stesso, mi rende certo che dette attività sono sempre state svolte, e lo sono tuttora, egregiamente.

Chiariti i dubbi sorti circa i rendiconti, si è detto in Commissione, dove il disegno di legge è stato alquanto ridimensionato, poichè in luogo dei 100 milioni annui per cinque anni, sono ora previsti 100 milioni per un anno e 60 per un secondo anno (1970 e 1971), si è detto che lo statuto dell'ISPI abbisognava di varie e importanti modifiche. Queste sono previste nella relazione alle lettere *a*), *b*) e *c*), ma in realtà soltanto la lettera *a*), e cioè una migliore disciplina giu-

ridica dell'istituto deve essere presa qui in considerazione, poichè la lettera *b*) si riferisce al mantenimento e all'accrescimento dei contributi locali, esigenza giustissima, per la quale l'istituto dovrà adoperarsi e speriamo con successo, ma che non rientra nelle norme statutarie, mentre la lettere *c*) ha carattere del tutto generico e dovrebbe essere chiarita.

Condivido la richiesta di una nuova e migliore disciplina giuridica per la quale l'istituto, che era sorto su base volontaristica, dovrà darsi un'assetto sociale meglio definito, e diciamo anche più democratico, se la parola non fosse abusata, con iscrizione di soci, con assemblee regolari e con una regolare elezione alle cariche.

Ma non ritengo sufficiente a tal fine, come pure al fine di assicurare la collaborazione finanziaria degli enti milanesi, tutti di recente rinnovati, il termine di un anno che fra l'altro è già quasi trascorso.

Avrei dunque preferito che almeno per il successivo anno 1971 fosse confermata l'assegnazione di cento milioni perchè, se è giusto chiedere all'istituto di riformarsi e di assicurarsi altri mezzi, bisogna anche dargli il tempo per provvedere ed impedire che abbia a morire nel frattempo; e speriamo che ciò non accada.

Con tale precisazione e soltanto per garantire all'istituto almeno l'assegnazione prevista nel disegno di legge, voterò con i colleghi del mio Gruppo a favore di esso.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Il fatto che si intervenga in parecchi per dichiarazione di voto su questo disegno di legge sta a dimostrare l'interesse e culturale e politico che suscita l'Istituto di studi di politica internazionale.

Come ha ricordato il rappresentante del Governo, onorevole Pedini, questo istituto si accreditò soprattutto negli anni del ventennio fascista, perchè costituiva una delle scarsissime fonti in lingua italiana per la documentazione sugli avvenimenti internazionali. Era molto cauto, ma nello stesso tempo pertinente, e consentiva di acquisire notizie per formare seri giudizi sulla politica internazionale.

Ed è per questo che prendo la parola; perchè appartengo alla categoria di coloro che sono rimasti fedeli a questo Istituto, apprezzandone l'esistenza e stimandone le opere. Però da un po' di tempo a questa parte (e mi dispiace doverlo rilevare) da quando è scomparso il suo benemerito Presidente prof. Girolamo Bassani, questo istituto ha deluso noi che conoscevamo la sua importante attività in passato.

Questo lo dico soprattutto per quel che riguarda la documentazione presentata al pubblico mediante la rivista: « Relazioni internazionali ». Si verifica come un andare a ritroso nel tempo: mentre viviamo in un mondo in cui la documentazione diventa sempre più vasta, articolata ed accessibile, la rivista « Relazioni internazionali » molto spesso diventa scheletrica: una copertina con poche notizie e pochi articoli.

Pertanto, nell'esprimere il voto favorevole alla concessione di un contributo statale per questa istituzione che ha la simpatica caratteristica di essere sorta dalla privata iniziativa e di essere rimasta una privata iniziativa, fondata, come giustamente sottolinea la relazione della Commissione, sugli apporti di enti, di istituti e di organizzazioni economiche e finanziarie, soprattutto di Milano, ho voluto sottolineare il mio perplesso giudizio ed esprimere il mio stato d'animo, che è di critica attesa.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, io annuncio il voto contrario del mio Gruppo al disegno di legge per le ragioni che ho prima elencate. L'Istituto per gli studi di politica internazionale ha, come ripeto, degli indubbi meriti nel campo della documentazione, della raccolta e diffusione delle notizie relative alla politica internazionale nonchè per quanto si riferisce alla storia dei fatti che sono alla base della politica e delle prospettive internazionali.

Dal 1932 tutti i maggiori esponenti mondiali della storiografia della politica internazionale sono passati attraverso le sue sale e l'istituto, data la espansione delle sue pubblicazioni, abbisogna da tempo di cospicui aiuti. Adesso qui è avvenuto un fenomeno inverso a quello che solitamente avviene quando si tratta di erogazione di fondi a favore di istituti. Mentre il Governo, non dico generosamente ma adeguatamente ai bisogni dell'istituto, ha provveduto ad un contributo per cinque anni di 100 milioni l'anno, la Commissione, senza darne alcuna giustificazione, perchè le giustificazioni in questo caso debbono avere un fondamento politico e morale, ha ridotto il contributo dello Stato a 60 milioni invocando eventuali aiuti degli enti locali, degradando così l'istituto nella sua concezione al livello di un istituto di carattere locale che deve essere mantenuto dal comune, dalla provincia, dalla camera di commercio e dalla fiera di Milano.

Questo veramente vuol dire sminuire, dopo 40 anni, la funzione dell'istituto, che è una funzione primaria di documentazione, di dottrina e di ricerca nel campo della politica internazionale e della storia senza aggettivazioni.

Si invoca una riforma « democratica », ma si capisce cosa vuol dire attendere questa riforma « democratica ». Certo il Governo dopo potrà essere più generoso o, meglio, il Parlamento potrà essere molto più generoso di quanto è stato con questo provvedimento. Ma allora si intravedono gli scopi di questa « democratizzazione »: cioè ci si vuole impadronire, per strumentalizzazione politica, di un istituto che ha cercato per 40 anni di vivere, come ha detto anche il sottosegretario Pedini, al di fuori e al di sopra, attraverso tutte le vicende storiche, vicende che potevano anche influire, secondo una etichetta ormai adusata, ma che non hanno influito sulla vita dell'istituto, mentre oggi in questa Italia cosiddetta democratica, istituita ormai a regime traballante nella sua essenza e nella sua consistenza...

P R E S I D E N T E . Onorevole Nencioni...

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, mi lasci parlare perchè io faccio una dichiarazione di voto e debbo esprimerla al Parlamento, senza le sue interruzioni che ritengo assolutamente...

P R E S I D E N T E . Le interruzioni non attengono al merito della sua dichiarazione ...

N E N C I O N I . Io parlo nel merito del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . ... attengono al merito di alcune sue affermazioni.

N E N C I O N I . E io posso fare tutte le osservazioni che voglio, perchè Dio mi ha dato la voce, mi ha dato la parola e me l'ha data anche il Regolamento senza bisogno che venga incanalata, perchè ... nessuno dice male di Garibaldi: dice di Garibaldi quello che Garibaldi è.

Onorevole Presidente, io debbo continuare e sarò brevissimo perchè voglio fare solo alcune osservazioni.

L'ISPI è sottoposto al controllo della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. Un ispettore generale del Tesoro è presidente del collegio dei revisori, del quale fa parte anche un rappresentante di un noto istituto bancario. Pertanto a me sembra che, a parte la ristrutturazione di carattere giuridico che possiamo anche condividere, altre ristrutturazioni potrebbero trasformare questo Istituto di studi di politica internazionale, con 40 anni di vita, in un'inutile bardatura, un inutile istituto al servizio di determinate azioni di carattere politico.

Pertanto noi votiamo contro il provvedimento prima di tutto perchè vi è stato questo fenomeno: il Governo una volta tanto non dico che è stato generoso ma ha fatto il gesto di venire incontro a dei bisogni dell'istituto stesso e il Parlamento — ripeto — senza alcuna ragione, almeno senza esprimere questa ragione, rappresentato dalla Commissione, ha ritenuto di tarpare le ali al gesto di generosità del Governo. Di solito avviene sempre il contrario: il Governo cerca di limitare, il Parlamento cerca di allargare. In

questo caso si è avuto veramente il fenomeno inverso.

In secondo luogo, per quanto riguarda la ristrutturazione di carattere giuridico (una migliore disciplina giuridica per istituire soci al precipuo fine di normali rendiconti), questo non ha nulla a che vedere con quella ristrutturazione dell'istituto sulla quale possiamo anche essere d'accordo, con le esigenze di vita dell'istituto stesso. Infatti quando l'istituto fosse in condizione di non poter agire, cioè fosse praticamente svuotato di ogni attività pratica, questi contributi, che potranno venire dagli enti locali o domani anche dal Governo, a che cosa servirebbero? A porre una pietra tombale sull'Istituto, dopo 40 anni di vita?

Queste sono le ragioni per cui noi votiamo contro il provvedimento e protestiamo contro questo sistema, che si è instaurato, di relazioni telegrafiche che nascondono delle manovre di carattere politico che vanno contro gli interessi che dicono di voler difendere.

Scusate se mi sono scaldato per l'Istituto di studi di politica internazionale, ma io lo conosco dal 1932, l'ho frequentato, sono stato sotto i suoi auspici ai corsi dell'Aja di diritto internazionale. Io ricordo questo istituto che rappresenta anche 40 anni della mia vita attiva e della mia vita conoscitiva nel campo della storia politica internazionale.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, mi scusi se riprendo la parola dopo queste autorevoli dichiarazioni di voto. È solo per ricordare che il Governo assume l'impegno di rendersi interprete dell'unanime aspirazione qui emersa di ridare vita ed efficienza all'ISPI.

Vorrei solo osservare al senatore Cifarelli che se, forse, in questi ultimi anni può esservi stata qualche battuta di arresto nei lavori dell'ISPI, essa non è certo imputabile all'animo con cui il professor Bassani ha lavorato...

C I F A R E L L I . Non ho detto questo.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* ...ma alla povertà dei mezzi, ed ella lo sa benissimo, di cui l'istituto ha potuto godere; povertà di mezzi che è in gran parte dovuta anche alla scarsezza dei contributi governativi.

Vorrei solo precisare, perchè siano chiare le responsabilità di una precettistica piuttosto abnorme proposta dal testo della Commissione, che l'ISPI è un istituto di carattere privato; sarà quindi compito del Ministero degli esteri prendere saldi contatti con il Consiglio di amministrazione per suggerire — se saranno gradite — le opportune modifiche statutarie meglio finalizzate a legare intorno all'ISPI responsabilità molteplici.

A quanto mi risulta, è certo desiderio anche dei finanziatori privati dell'istituto, del consiglio di amministrazione, avviare opportune riforme; in ogni modo — ripeto — esse non possono essere imposte: se accettate, esse saranno certamente importanti anche per noi, Ministero degli esteri, dato il compito che l'ISPI svolge anche per le nostre necessità. Voglio assicurare comunque che nessuno, almeno nell'intendimento del Ministero degli esteri o del Governo, intende trasformare quell'autonomia, quella libertà di giudizio e di lavoro che ha sempre rappresentato un patrimonio, una delle caratteristiche essenziali per le quali l'ISPI è stato sempre ammirato — da molti — in Italia ed anche all'estero.

Onorevoli senatori, chiara è in ogni caso l'autonomia del Governo di presentare eventuali ulteriori proposte che riguardino il futuro dell'ISPI (proposte anche di carattere finanziario) a cui si lega il futuro dell'istituto.

Sarebbe invero poco comprensibile come mai ad un istituto come quello di Torino, al quale poco fa, a nome del Governo, io ho dato tutto l'appoggio e la simpatia possibili, concediamo subito un finanziamento di 50 milioni, riducendo contemporaneamente il contributo all'ISPI a 60 milioni! Il Governo è invero pronto, onorevoli senatori, ad avviare in sede di Commissione esteri una discussio-

ne globale su tutti gli istituti che vengono attualmente finanziati, sia per meglio individuarne la funzione, sia per suggerirne un migliore coordinamento, sia per evitare che vi siano delle sperequazioni nel contributo dello Stato. È quindi in omaggio a tutti coloro che hanno lavorato all'ISPI, nel desiderio di una ricerca di verità nella politica internazionale, che il Governo nel limite delle sue competenze proporrà agli amministratori locali un fiducioso colloquio rivolto a salvare l'autonomia dell'ISPI, ma nello stesso tempo a garantire la sua funzione al servizio pubblico per una migliore conoscenza della politica internazionale. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così modificato: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari 1970 e 1971 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

N E N C I O N I . Chiedo che sia fatta la controprova.

P R E S I D E N T E . Chi non approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

È approvato.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per le nomine di cui all'ordine del giorno, e invito i senatori scrutatori a procedere, nella Sala Pannini, allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Andò, Angelini, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Ballesi, Bardi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bisantis, Bisori, Bloise, Bonadies, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Brambilla, Brugger, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Castellaccio, Catalani, Catellani, Cavalli, Celidonio, Cerri, Chiariello, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppo, Coppola, Corrias Alfredo, Crollalanza,

Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan, Dindo, Di Vittorio Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Galante Garrone, Gatti Caporaso Elena, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Illuminati,

La Rosa, Li Causi, Limoni, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Massobrio, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Murmura,

Nencioni, Noè,

Orlandi, Orlando, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Parri, Pauselli, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Perna, Perrino, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Piovano, Pirastu, Poerio, Pozzar, Premoli,

Raia, Renda, Righetti, Ripamonti, Robba, Romano, Rossi Doria, Russo,

Salari, Sammartino, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segreto, Sema, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tanga, Tansini, Tedesco Giglia, Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Veronesi, Vignola, Vignolo,

Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Avezzano Comes, Biaggi, Bosso, Ferroni, Segnana, Tanucci Nannini.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » (1132) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero », già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

C I F A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non sia necessaria una lunga serie di precisazioni da parte mia, in quanto già con una relazione dettagliata ho esposto sia le origini, con i precedenti legislativi, dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, sia l'attività che esso ha svolto in quasi cinquant'anni, sia le notazioni che sono emerse nella discussione in seno alla Commissione di merito relativamente al disegno di legge del quale ci occupiamo.

Tengo a sottolineare che questo disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione della Camera il 4 febbraio di quest'anno e che c'era stata la proposta di consentirne l'approvazione da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato in sede deliberante. Tale proposta non essendo stata accolta, il disegno di legge viene oggi all'esame in Aula.

L'ICLE, adunque, è un istituto ben noto per la sua attività cominciata nel 1923 e modificata ed ampliata con la legge 10 agosto 1950, n. 717. I problemi fondamentali che noi dobbiamo oggi considerare e circa i quali la Commissione ha illustrato il proprio modo di ragionare e quindi le proprie conclusioni favorevoli al testo già approvato dalla Camera sono tre. Anzitutto la proroga della durata dell'istituto che originariamente era trentennale e che fu portata al 31 dicembre 1975. Nell'approssimarsi di tale data, dal punto di vista bancario e con riferimento pratico alle conseguenze di un termine posto all'attività di questo istituto, si è voluto già oggi stabilire la possibilità di un ulteriore normale funzionamento, sì da consentire di assumere impegni nel tempo, di concedere dei mutui a medio termine, e così via. Negli istituti di credito normali siffatta esigenza non si pone, perchè essi hanno durata illimitata. Stante che per l'ICLE era prevista la durata fino al 31 dicembre 1975, con questo disegno di legge tale durata viene portata fino al 31 dicembre 2050. Chi ben consideri, vedrà che si tratta di una previsione temporale giustificabile con la natura delle operazioni finanziarie attive e passive che potranno essere compiute dall'istituto, specie con riferimento alle imprese e alle cooperative italiane assuntrici di appalti ed esecutrici di opere all'estero.

Il secondo punto di rilievo del disegno di legge in esame riguarda l'aumento del capitale, che viene portato da 775 milioni, co-

me era nella legge del 1950, ad almeno 10 miliardi. Questo aumento di capitale sarà fatto in parte mediante l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con la sottoscrizione di nuove azioni. In questo istituto hanno partecipazioni azionarie vari istituti assicurativi e banche, ma anche il Tesoro dello Stato. Questi verrebbe a poter sottoscrivere la somma di lire 3 miliardi mediante la liquidazione dell'operazione finanziaria prevista dall'articolo 6 della legge del 1950 in relazione al piano Marshall. In quell'occasione furono affidati all'ICLE dei programmi straordinari di emigrazione. Il saldo netto dello stralcio di questa gestione sarà accreditato al Tesoro dello Stato e da questo utilizzato, fino all'importo di lire 3 miliardi, per partecipare al previsto aumento di capitale dell'ICLE. Se ci sarà una parte residua, questa sarà pure conferita all'ICLE per la costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza di una o più delle operazioni previste dal suo statuto.

Il terzo punto di rilievo concerne l'ampliamento della presenza pubblica nell'ICLE, onde i componenti del suo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per un terzo saranno nominati con decreto del Ministro del tesoro e viene specificato che, tra questi componenti del consiglio di amministrazione, uno sarà designato dal Ministro dagli affari esteri e uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. E la 5ª Commissione ha fatto proprio il suggerimento della Commissione esteri, che non occorre peraltro consacrare specificamente in una norma, in quanto risulterà dagli atti parlamentari, che il componente designato dal Ministro degli affari esteri provenga dalla Direzione generale dell'emigrazione. Questi i tre punti fondamentali.

Debbo aggiungere che l'articolo 2 del disegno di legge sostanzialmente non fa che riprendere i vari scopi dell'istituto quali erano previsti nelle norme preesistenti. Dà peraltro ad essi un migliore ordinamento ed anche una ampiezza che tiene conto dell'esperienza di tutti questi anni, durante i quali poliforme ed intensa è stata l'attività dell'ICLE.

Nella discussione che si è svolta nella 5ª Commissione sono stati oggetto di particolare attenzione il punto *m*) dell'articolo 2 e il punto *n*). Il punto *m*) dice che è compito dell'ICLE la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero. Essendo escluse operazioni di provvista bancaria da parte dell'ICLE, sembrava che qui ci fosse una contraddizione. In realtà il punto *m*) si riferisce ad una attività dell'ICLE che è stata esplicata fin dall'inizio (che direi istituzionale e che si è accresciuta nel tempo) cioè quella di fungere da organismo di raccolta delle rimesse degli italiani emigrati, che vengono immediatamente versate in Italia o direttamente agli aventi diritto o alle Casse di risparmio o ai conti correnti postali, e così via. Non si tratta quindi di una generica acquisizione di depositi di denaro sul mercato e quindi non può ritenersi che tale attività serva a trasformare questo istituto in una vera e propria banca.

Vi è poi, sempre all'articolo 2, il punto *n*) il quale prevede, fra gli scopi dell'istituto, « l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali ». Si osservò nella 5ª Commissione che questa formulazione era troppo vasta e generica. Però io ritengo che ogni statuizione vada interpretata nel sistema dell'ordinamento e della legge della quale fa parte e delle previsioni normative susseguenti: perciò la configurazione dell'istituto — che è configurazione *ex lege* ed *ex* statuto — e tutto ciò che costituisce la sua consolidata prassi operativa attraverso ben cinque decenni di funzionamento garantiscono che, per l'ICLE, questo punto *n*) ha solo il valore di previsione integratrice, la quale consente di non trovarsi di fronte ad un rigido sbarramento normativo ogni volta che per il funzionamento stesso dell'istituto sia indispensabile una operazione specificamente non prevista, anche se rientrante pienamente nel quadro degli scopi e delle modalità d'azione dell'istituto. Quindi non si vuole col punto *n*) consentire all'ICLE di uscire dalla propria

sfera d'azione nè, tanto meno, di mettersi in contraddizione con le proprie norme regolatrici.

È per queste ragioni che io, riportandomi a tutte le altre argomentazioni della relazione scritta, raccomando al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

S I N E S I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io non posso che ringraziare il senatore Cifarelli per quello che ha detto perchè corrisponde perfettamente alle esigenze e alle istanze che vengono avanzate dai nostri connazionali. L'attività svolta fino ad oggi, nel quadro delle vigenti norme statutarie, dall'ICLE viene ora ampliata attraverso una serie di norme che danno una risposta a quelle che sono le aspettative degli emigrati che continuano ancora a rappresentare, purtroppo, uno dei punti focali della nostra posizione nel mondo. Quando sorse, si pensava che l'istituto dovesse avere una vita di congiuntura. Invece oggi purtroppo l'istituto deve non solo continuare ma addirittura allargare la propria attività e i propri compiti.

Pertanto vorrei pregare i Gruppi di approvare questo disegno di legge nel testo formulato dalla Commissione bilancio della Camera senza apportarvi nessun emendamento, in modo che possa diventare al più presto legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050.

L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).

A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:

a) il finanziamento di lavori all'estero, anche in partecipazione, da parte di imprese italiane appaltatrici dei lavori medesimi a seguito di gare internazionali o di regolari contratti purchè i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti od enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;

b) la concessione di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;

c) la concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettività italiane all'estero ed, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettività medesime;

d) il finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane residenti all'estero;

e) il finanziamento di iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove piu consistenti sono le collettività italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;

f) la partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazioni nei limiti ed ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

g) l'anticipazione di somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettività italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando ciò serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;

h) il finanziamento in via eccezionale di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;

i) la partecipazione in imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attività atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;

l) la concessione di finanziamenti e la effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;

m) la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero;

n) l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;

o) la raccolta di elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale e alla situazione dei mercati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'istituto ha la facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

È fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni secondo le norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

È vietata all'istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

L'istituto, inoltre, è autorizzato a riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), escluse quelle a favore delle imprese artigiane, del precedente articolo 2, secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, è abrogato.

La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avrà termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilità liquide e da ogni altra attività di compendio valutate in relazione al grado di esigibilità, scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verrà accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale è autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente articolo 1.

La parte residua del predetto saldo netto sarà pure conferita all'istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'istituto

l'eventuale rimanenza di tale fondo sarà versata al Tesoro dello Stato.

Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuerà ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformità al successivo articolo 4 della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 5.

I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalità sono nominati due sindaci effettivi ed uno supplente.

(*È approvato*).

Art. 6.

In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge saranno apportate le occorrenti modifiche allo statuto dell'istituto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 717.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cerri. Ne ha facoltà.

C E R R I . Onorevole Presidente, onorevoli sottosegretari, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che noi ci asterremo nella votazione di questo disegno di legge perchè troppe sono le contraddizioni e troppo evidenti. Intanto è certo che noi gradualmente stiamo sempre più istituzionalizzando, strutturando e quindi estendendo l'emigrazione quando invece a parole si dice di volerla combattere, tant'è che si fanno auspici e voti in proposito e anche in questa circostanza.

Certo i fatti sono fatti e bisogna tenerne conto. L'emigrazione c'è e va tutelata: tutti siamo d'accordo su questo. Ma non si deve partire da tale constatazione per poi perpetuare, ad esempio, una politica economica che produce emigranti. Ed è certo che se si andrà avanti di questo passo le cose per l'emigrazione non potranno che peggiorare. Quindi, o viene promossa una precisa e graduale inversione di tendenza del tipo di sviluppo economico in atto, attraverso la programmazione democratica, l'utilizzazione delle risorse eccetera, con una politica di piena occupazione, oppure ecco che si dovrà ricorrere sempre più a strutturare quello che ormai chiamerei l'Istituto emigrazione, che invece va combattuto.

Ma nulla finora da parte vostra ci dice che siete intenzionati davvero a modificare le cose.

Un altro punto di rilievo critico si ricava dal titolo stesso della legge che recita: « Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ». Quando si leggono queste parole, dato che si parla di lavoro all'estero, si è subito portati a pensare che si tratti di ulteriori provvedimenti a favore dei nostri lavoratori costretti a cercarsi un lavoro in terra straniera, lontani sovente dalla famiglia e certamente dalle loro tradizioni e dalle loro amicizie. Ed invece il presente disegno di legge avrebbe potuto benissimo intitolarsi: « Norme per le im-

prese italiane all'estero ». Infatti queste stesse norme, predisposte con il provvedimento di cui discutiamo, vanno pressochè integralmente a favore delle imprese italiane impegnate all'estero confermando così che si va verso una strutturazione stabile estendendone gli interventi, eternandola. Ed è un pericolo reale quello rilevato dalla Commissione esteri del Senato e cioè che l'ICLE « sposti troppo il centro della propria attività dai bisogni dei lavoratori emigrati all'estero ». E non si può solo auspicare che si affermi una posizione di equilibrio dell'istituto nell'assolvimento dei suoi compiti, come viene detto del resto dal relatore, perchè il contraente più debole, e cioè i lavoratori, soccomberà inevitabilmente senza norme precise. E a conferma che tale pericolo è veramente reale c'è la candida testimonianza del consiglio di amministrazione dello stesso istituto il quale, nella relazione al bilancio chiuso il 31 dicembre 1969, mette con enfasi in evidenza il fatto che la nuova legge, cioè questa, stabilisce che « le finalità subiranno un sensibile ampliamento (badate!) e che, pur conservando l'ICLE le caratteristiche di ente a sfondo sociale, si darà maggiore rilievo ai finanziamenti a favore delle imprese italiane operanti all'estero ». Ecco il nerbo delle nuove norme. E l'ICLE, che se ne intende, non sottolinea alcun altro aspetto della nuova legge; quello è l'aspetto essenziale e non potrebbe comportarsi diversamente perchè la legge non gli offre altro.

Ancora. Se noi poniamo attenzione all'attività prevalente svolta finora dall'ICLE rileviamo che il suo interesse (come è giusto, poichè i soggetti essenziali dell'emigrazione sono i lavoratori) è stato rivolto ai lavoratori emigrati attraverso il pagamento delle rimesse, il finanziamento per i viaggi, i finanziamenti per i centri di immigrazione in Italia, eccetera. Con il presente disegno di legge, tutto l'interesse dell'ICLE si sposta sulle imprese all'estero. Dei 13 punti indicanti gli scopi dell'ICLE e contemplati dall'articolo 2 solo uno — forse qualche altro a mezzadria — interessa in modo specifico i lavoratori: i restanti riguardano le imprese. In sede di Commissione dell'altro ramo del Parlamento, il relatore, onorevole Castelluccci, ha detto: « Se avessimo la previsione di far ritornare tutti i nostri emigranti non ci sarebbe bisogno di questo provvedimento, ma poichè ciò è solo nei nostri voti è bene venire incontro il più possibile ai lavoratori italiani all'estero ».

Ma qui c'è un equivoco! Con questo provvedimento non è che si vada incontro ai lavoratori italiani all'estero — oppure ci si va molto relativamente — non è che si vada ad intensificare l'assistenza, la tutela degli interessi degli emigrati (cosa della quale ci sarebbe pur bisogno): qui si tratta soltanto di ampliare, di estendere alle imprese la sfera di attività dell'ICLE. E poi un discorso come quello citato appare utile solo a chi intenda adagiarsi nei confronti del fenomeno emigrazione accettandolo come cosa ineluttabile, necessaria quasi e dunque da coltivare. E se guardiamo bene l'articolo 2, alla lettera *o*), ma anche in altri punti, lo troviamo circonfuso di motivi con i quali quasi quasi si va alla ricerca dell'emigrazione. E se poi aggiungiamo che all'articolo 1 il capitale sociale dell'ICLE viene elevato ad almeno dieci miliardi, non a dieci miliardi, senatore Cifarelli, praticamente quindi senza limiti, risulta che ci troviamo in presenza di un provvedimento illimitato nel capitale sociale e nel tempo.

Altro rilievo critico, infatti, è relativo al fatto incomprensibile della durata della proroga che è fissata in 75 anni, cioè fino al 2050; incomprensibile perchè ci si domanda come possa essere possibile fissare una così lunga proroga quando la scienza e la tecnica camminano a passi da gigante, quando si parla di sviluppo economico programmato, quando enormi sono i problemi da affrontare per fare avanzare la società italiana, per cui ci proponiamo un po' tutti, almeno nei voti, l'utilizzazione e l'impiego di tutte le risorse nazionali, manodopera in primo luogo. E non si dica che siamo in troppi nel nostro povero Paese. Le nostre montagne sono deserte ed abbandonate, il Meridione ha bisogno di tutto, specie di manodopera giovanile qualificata che è quella invece che se ne va. Ma la terra, la montagna in specie, non potrà essere abbandonata indefinitamente pena terribili conseguenze (vedi l'ulti-

ma esperienza di Genova); ma poi c'è che l'abbandono umano della terra la inselvatichisce. Io leggo sovente — e così faranno gli onorevoli colleghi — che ora una provincia, ora un'altra, denuncia il fatto grave dell'aumentata presenza di vipere; inoltre, da noi — io sono piacentino — in varie zone dell'Appennino ormai si organizza la caccia alla volpe che si è moltiplicata rapidamente avendo trovato l'*habitat* adatto alla sua esistenza di animale selvatico; ed ora la sua presenza in crescendo reca notevoli danni. Ma soprattutto da qualche anno si verifica un fenomeno di tal genere: quei pochi giovani che tenacemente resistono a fare i contadini in montagna, quando decidono di sposarsi vengono rifiutati dalle ragazze della vallata che non vogliono essere poi costrette a condurre una vita grama in zone incivili; e allora — ed i casi si contano a decine — questi giovanotti si recano al Sud e da lì portano a casa la moglie, infatti lì la trovano poichè, mal che vada, per molte di queste ragazze recarsi al Nord rappresenta pur sempre per lo meno avere un punto di riferimento nella vita un po' più sicuro. Tra povera gente ci si intende molto presto!

Ho voluto fare questo ragionamento perchè nemmeno ora è mancato, in tema di lavoratori emigrati, chi ha voluto parlare, non in questo ramo del Parlamento, ma nell'altro, di manodopera italiana portatrice di civiltà in certe zone del mondo; ma di quanta civiltà abbiamo bisogno noi bisognerebbe parlare! Come avremmo bisogno della nostra manodopera emigrata! Ma ritornando alla lunga proroga dell'ICLE accennavo che viviamo nell'epoca della programmazione economica e quindi di piani per l'utilizzazione di tutte le risorse; ed anche voi riconoscete e dite queste cose. Ma con tale lunga proroga dimostrate di non credere in tutto ciò, di non credere nella possibilità di contenere, ridurre, limitare al minimo l'emigrazione ed è anche questa lunga proroga che testimonia appunto la volontà di istituzionalizzare permanentemente l'emigrazione. L'ICLE, lo ricordava l'onorevole relatore, fu fondata nel 1923, con una durata fissata per trent'anni; iniziativa e durata allora comprensibili in quanto eravamo appena usciti da un periodo eccezionale e drammatico, la prima guerra mondiale: vi erano problemi enormi da risolvere, misure per tutelare l'emigrazione che già preesisteva; nel 1950 vi fu la proroga per altri 25 anni, iniziativa ancora comprensibile in quanto eravamo appena usciti dalla seconda guerra mondiale, altro evento eccezionale e drammatico; ora, 1970, viene chiesta un'altra proroga di 80 anni a partire da oggi; per fortuna non c'è stata una terza guerra mondiale che ci abbia visti coinvolti, quindi nessun evento eccezionale ci ha preceduti. Allora è proprio segno che l'emigrazione è una nostra malattia cronica prodotta da un certo tipo di strutture economiche, sociali e dal tipo di sviluppo prescelto dalla borghesia italiana; e si prevede scientemente, proprio attraverso tale tipo di proroga, che dovremmo restare ammalati per un bel pezzo. Probabilmente tale provvedimento nasce da qualche richiesta della Comunità economica europea che è sempre pronta nell'assegnarci sacrifici e noi siamo spesso pronti a subirne. E poichè in altra sede se ne è parlato, dirò che non è semplice caso se l'Olanda e il Belgio, ad esempio, che pure hanno emigrati, non hanno mai creato istituti specifici tutelando in modo diverso i propri connazionali all'estero; forse il loro interessamento al nostro ICLE è solo teso a conoscere quale trattamento l'Italia riserva ai propri emigrati sotto il profilo in discussione per sapersi regolare all'occorrenza nei loro confronti. In ogni caso non si può, per ragioni tecniche, dettate dalle operazioni finanziarie a lungo termine, prevaricare ragioni politiche di fondo; ed inoltre una proroga così lunga limita anche la tempestività di eventuali interventi cui l'ICLE dovesse provvedere in virtù del mutare rapido di tempi tecnici e scientifici. Inoltre, a favore di un tempo assai più breve di proroga, milita anche l'irresistibile spinta dei lavoratori italiani per le riforme, per la fine dello sfruttamento umano intensivo, spinta che in assoluto si ripercuoterà beneficamente sulle prospettive dell'occupazione interna. Ma la volontà di eternare l'emigrazione nasce anche dal fatto che al sistema sociale in atto in Italia gli emigrati fanno comodo giacchè

dalla sola Germania, ad esempio, rimettono annualmente in Italia 167 miliardi, ciò che può consentire fra l'altro agli speculatori del nostro Paese di commettere gli atti di sabotaggio più ignobili contro la nostra economia, il nostro lavoro, come l'esportazione di capitali, perchè tanto c'è chi pensa a coprire le falle!

Semmai il provvedimento avrebbe dovuto prevedere non solo la « promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero », come prevede il comma *n*) dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, ma sancire anche la tutela di quei risparmi che sono oggetto di attentati e di allettamenti da parte di individui e di organismi finanziari senza scrupoli, allettamenti tanto più immorali perchè commessi ai danni di cittadini emigrati, sullo spirito dei quali ovviamente prevale tutto ciò che serve o che sembra servire loro per tornare in Patria.

È di pochi giorni fa la notizia di stampa che l'IOS, un'organizzazione per i cosiddetti fondi di investimento, ha irretito numerosi nostri concittadini emigrati in Germania e dopo aver fatto versare loro pesanti spese iniziali, dopo aver ottenuto versamenti mensili dietro favolose promesse, sta rapinando la metà circa dei versamenti stessi. È questa un'organizzazione senza controllo, che ha sede in Panama, fa credere che sia in Svizzera e tiene il revisore dei conti in Canada. Ma è dall'Italia che deve venire la tutela dei nostri connazionali a questo riguardo e forse proprio l'ICLE potrebbe essere lo strumento adatto. Purtroppo dall'Italia non si è mai alzata una voce di chiarimento e condanna di questi pseudo-organismi adibiti alla raccolta dei cosiddetti fondi di investimento.

In un recente passato anzi sono stati esaltati questi fondi di investimento come « una moderna forma di risparmio messa a disposizione dei risparmiatori », illudendo così i più sprovveduti, mandandoli allo sbaraglio, preda di avventurieri internazionali. Ed oggi questi concittadini truffati accusano il nostro Consolato per non essere stati avvertiti circa la natura e l'attività dell'IOS. E non tutti possono leggere certi giornali tedeschi che peraltro denunciavano tali pericoli.

Ci asteniamo dunque dal voto, perchè da un lato con questo disegno di legge non si prevedono nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati; il provvedimento non si colloca come strumento transitorio ma si presenta, di fatto, come sanzione e stimolo all'emigrazione; d'altra parte non esprimiamo voto contrario quale forma di stimolo al migliore utilizzo delle norme che andiamo a sancire. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppo. Ne ha facoltà.

C O P P O . Onorevole Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Evidentemente i punti di vista in materia sono diametralmente diversi. Il collega che mi ha preceduto forse non ha tenuto conto che fino adesso l'ICLE operava per il lavoro all'estero; col provvedimento che stiamo per votare l'ICLE, almeno, opererà e per il lavoro e per i lavoratori all'estero. Mi sembra che sia necessario sottolineare che nel nuovo testo, sottoposto alla nostra votazione, l'istituto ha tra gli scopi che non aveva precedentemente, quello della concessione, al punto *b*), di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole o medie industrie situate all'estero (prima c'era stata soltanto una piccolissima esperienza per gli italiani in Australia); al punto *c*), quello della concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati ai lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni o ad enti che abbiano per scopo l'assistenza alle nostre collettività; al punto *h*), quello del finanziamento, in via eccezionale, di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente o indirettamente all'assistenza dei lavoratori italiani emigrati o emigranti (è il problema dei corsi professionali, eccetera); al punto *l*), quello della concessione di finanziamenti e l'effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero.

Ho letto queste cose soltanto perchè mi sembrava utile, in sede di dichiarazione di voto, che deve essere sostanzialmente breve, sottolineare come l'asse di questo provvedi-

mento sia nettamente spostato da quello precedente. Certo occorre che questo istituto diventi un organo vivo e non certamente per finanziare la caccia alla volpe nell'Appennino emiliano, come il collega che mi ha preceduto accennava, ma per fare in modo che questo istituto finanziario possa essere al centro delle nostre attività all'estero. Vorrei sottolineare all'onorevole rappresentante del Governo come questa sarà evidentemente una questione di gestione. Se c'è un invito che nel dare la nostra approvazione al provvedimento dobbiamo rivolgere, è quello di mettere ogni attenzione alla vita e alla ripresa di questa istituzione, convinti come siamo che essa possa diventare non certo una sinecura ma un centro sostanzialmente funzionale delle nostre attività all'estero ed un sostegno ed una difesa dei nostri connazionali. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Votazione ed approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (784)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

D I N D O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N D O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione agricoltura raccomanda all'Assemblea di voler approvare questa legge che è una legge tecnica nella sua sostanza, ma che è molto importante per il futuro dell'agricoltura italiana. Questa legge si è dimostrata necessaria perchè il campo delle sementi non è attualmente ben regolato; inoltre essa si è dimostrata indispensabile dal punto di vista dei nostri rapporti con il Mercato comune poichè con questa legge si intende procedere ad un nostro adeguamento alle norme comunitarie in materia.

Il disegno di legge è stato dibattuto a lungo nella Commissione agricoltura; sono state sentite più volte anche le categorie interessate e le modifiche apportate sono state sempre concordate anche con il Governo. È una legge, ripeto, tecnica, per cui mi rimetto alla relazione, per quanto riguarda le varie caratteristiche, ma essa è indubbiamente attesa poichè tutti noi sappiamo che per una buona agricoltura non basta il lavoro diligente, non basta una buona concimazione o un buon terreno irrigato e ben preparato se il seme che si mette nella terra non è di buona qualità o non è di qualità adatta a competere nel mercato più vasto che l'Europa unita sta approntando.

Per questo concludo ringraziando i membri della Commissione che hanno collaborato per mesi a modificare — spero in meglio — le proposte del Governo e ad approntare uno strumento che indubbiamente risulterà utile, ritengo, per i nostri agricoltori.

T O R T O R A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R T O R A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Alcune brevi considerazioni, signor Presidente. Il disegno di legge presentato dal Governo è stato successivamente riesaminato e profondamente emendato dalla 8ª Commissione. Il Governo riconosce che tale lavoro di approfondimento e di correzione ha reso il testo più aderente alle aspettative sia degli agricoltori che degli operatori scientifici ed economici del settore sementiero. Perciò, a lavoro compiuto, possiamo tranquillamente affermare che l'inizia-

tiva del Governo approfondita dalla Commissione del Senato consente il superamento di una regolamentazione frammentaria e superata dalla realtà.

Occorre dire inoltre che questo disegno di legge in modo particolare viene ad affrontare talune questioni che sono effettivamente delicate. Quando noi ci riferiamo al valore genetico delle sementi affrontiamo una situazione e una realtà che era divenuta estremamente delicata. E ciò sottolinea, per quanto viene regolamentato con questa legge, il valore del lavoro che è stato compiuto. Esso rappresenta una dei mezzi tecnici fondamentali per la produzione agricola. Interessa pertanto, oltre ai singoli che utilizzano le sementi, tutta la collettività nazionale in quanto, così come è stato del resto ripetuto numerose volte, dal valore genetico e biologico delle sementi dipende in gran parte la produzione sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo.

È innegabile che una insufficiente disciplina legislativa favorisce lo smercio dei prodotti anche mediocri e talvolta cattivi e crea negli scambi internazionali diffidenza e deprezzamento per le nostre sementi.

Voglio ricordare infine che un'organica e completa disciplina della delicata e complessa materia, quella appunto che entrerà in vigore con l'emanazione di questo disegno di legge, consente l'applicazione delle regolamentazioni comunitarie.

Queste sono talune osservazioni che intendevo fare. La materia è stata ampiamente dibattuta e la legge è vivamente attesa da numerose categorie del nostro Paese; essa viene incontro ai bisogni e agli interessi della collettività.

Concludendo voglio ringraziare sentitamente il relatore senatore Dindo e tutti i membri dell'8ª Commissione per il buon lavoro che hanno fatto per la migliore riuscita di un'iniziativa legislativa che è oltremodo valida.

P E G O R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, noi concordiamo con il relatore quando dice che il disegno di legge in esame, che riguarda la disciplina dell'attività sementiera, è di notevole importanza. Pensiamo si possa anche aggiungere che la materia è parecchio complessa e lo si può dedurre dalla storia che il disegno di legge in approvazione ha. Esso trae origine dal lavoro di una commissione di esperti nominata, se non erro, quindici anni fa dal Consiglio superiore dell'agricoltura. Successivamente l'originario progetto è stato più volte e ampiamente rielaborato dai vari esperti del Ministero della agricoltura e più recentemente in Commissione agricoltura è stato discusso con molto impegno e — desidero aggiungere — con un apporto di idee e di suggerimenti molto importante da parte del Gruppo comunista; questi contributi in una certa misura sono stati recepiti, sono stati accolti dalla Commissione.

Noi in definitiva concordiamo sull'opportunità della regolamentazione del settore sementiero perchè le vigenti leggi sono frammentarie ed alcune assolutamente insufficienti, e ciò mentre l'esigenza del buon seme acquista sempre maggiore importanza per l'agricoltura del nostro Paese. Una nuova regolamentazione, infine, ci viene imposta dagli impegni comunitari. Infatti fin dal 1966 ci sono già delle direttive comunitarie sulla commercializzazione delle bietole, delle piante foraggere, dei cereali e delle patate.

Con le proposte da noi presentate in Commissione agricoltura ci siamo mossi da alcune premesse fondamentali. La legge deve tendere a soddisfare, prima di tutto, le esigenze di chi utilizza le sementi, cioè i coltivatori, per promuovere il progresso dell'agricoltura. Dare all'agricoltura un buon seme nelle sue qualità merceologiche e sempre migliore nel suo patrimonio genetico è un obiettivo che ci dobbiamo quindi proporre con grande tenacia. Perchè ciò si realizzi — abbiamo sostenuto — occorrono tuttavia alcune condizioni fondamentali. È necessario prima di tutto il rafforzamento degli istituti sperimentali statali che oggi, anche per ragioni finanziarie, conducono vita grama. Occorre

aumentare il numero degli sperimentatori statali e migliorarne la carriera. Soltanto in questa maniera la ricerca e la sperimentazione terrà conto degli interessi dell'agricoltura e non dei singoli privati cittadini.

In secondo luogo è altresì necessario incoraggiare l'attività sementiera di cooperative agricole e di produttori associati che potranno valersi degli enti di sviluppo agricolo. È necessario seguire questa nuova strada perchè altrimenti si corre il rischio di consolidare lo strapotere delle aziende sementiere e di consolidare quindi situazioni preesistenti di monopolio o quasi.

In terzo luogo, come abbiamo sostenuto in Commissione, va respinto l'istituto dei brevetti e dei diritti di privativa, perchè essi danno luogo a situazioni di monopolio e di sfruttamento e determinano alti costi delle sementi, come già ora accade, ad esempio, per quanto riguarda la floricoltura.

Onorevoli colleghi, come ho già detto, importanti modifiche sono state introdotte nel disegno di legge a seguito delle proposte venute da parte comunista. Noi avremmo voluto che il disegno di legge tenesse conto delle questioni fondamentali e discriminanti da noi sollevate: a nostro avviso sarebbe stato necessario assicurare finanziamenti adeguati per la promozione e lo sviluppo di impianti e di attrezzature sementiere da destinarsi ad iniziative promosse da cooperative, da associazioni di produttori e da enti di sviluppo; sarebbe stato necessario, ancora, assicurare i finanziamenti occorrenti agli istituti di ricerca e di sperimentazione al fine di metterli nelle condizioni di svolgere un ruolo preminente nella ricerca e nella sperimentazione, nonchè di direzione, di unificazione, di coordinamento della ricerca stessa. Queste nostre fondamentali proposte non sono state accolte e quindi noi non possiamo dare voto favorevole al disegno di legge. Il nostro sarà quindi un voto di astensione.

Termino ricordando ai colleghi che, poichè le proposte di cui ho detto ora sono state accolte all'unanimità dai colleghi della Commissione ed anche dai rappresentanti del Governo sotto forma di un ordine del giorno, mi auguro che ben presto l'impegno diventi iniziativa concreta degli organismi governativi, in modo da creare le condizioni affinchè veramente un buon seme venga messo a disposizione dell'agricoltura italiana.

N A L D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Prendo la parola solo per dichiarare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria si asterrà dalla votazione sul disegno di legge in esame in quanto lo riteniamo per alcuni versi positivo, a vantaggio delle categorie interessate, e per altri versi, specie per quanto attiene al problema delle cooperative e degli istituti della ricerca, insufficiente.

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Signor Presidente, faccio notare che al quarto comma dell'articolo 44 del disegno di legge è prevista la copertura finanziaria soltanto per il 1970. Mentre per il 1969 si è trattato di una spesa *una tantum* di cento milioni, adesso questa spesa è diventata a carattere continuativo. Quindi, poichè si dovrebbe provvedere in modo idoneo alla copertura di spese che assumono carattere continuativo, penso sia necessario introdurre nell'articolo 44 un emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Zugno, si dovrebbe allora tornare in Commissione perchè il disegno di legge è stato approvato in sede redigente e non potrebbe pertanto essere modificato in questa sede.

Z U G N O . Io avevo pensato di aggiungere al quarto comma dell'articolo 44 all'anno 1970 anche il 1971.

T O R T O R A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non si può fare. Il Governo si impegna a risolvere il problema nel 1971...

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, data l'importanza della segnalazione del senatore Zugno, sospendo brevemente la seduta per consentire la ricerca di una soluzione del problema sollevato.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,15*).

Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Signor Presidente, debbo darle atto che trattandosi di sede redigente non è possibile presentare emendamenti. Io però mi permetto di richiamare la sua attenzione facendo appello appunto all'articolo 74 del Regolamento che prevede, prima della votazione finale di un disegno di legge, la possibilità di correzioni di forma che si rendano opportune. In questo caso io credo che veramente noi possiamo richiamarci all'articolo 74 in quanto per il provvedimento è stato espresso parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro prima del 31 luglio 1970 e quindi il tempo che è intercorso successivamente rende necessario in questo momento, dopo la presentazione del bilancio di previsione per il 1971, questa correzione che ha carattere puramente formale. Perciò credo che nonostante ci si trovi all'esame di un provvedimento in sede redigente, questa correzione di carattere formale possa essere accettata. In conclusione il quarto comma dell'articolo 44 del testo della Commissione deve essere così formulato: « Al predetto onere annuo di lire cento milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e per l'anno 1971 ».

P R E S I D E N T E . Senatore Zugno, per le considerazioni che lei ha qui esposto la Presidenza ritiene di poter aderire alla sua proposta.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Desidero affermare che noi non siamo contrari a questo disegno di legge e che anzi daremo ad esso il nostro voto favorevole perchè riteniamo che sia utile, necessario ed opportuno. Tuttavia non possiamo fare a meno di sottolineare qui la preoccupazione che la legge darà e sta già dando sia ai venditori di sementi sia agli agricoltori: ai primi per questo gravame di disposizioni che andranno ancora ad influire sulla situazione già difficile dell'organismo che presiede all'attività sementiera (ci sono già tanti registri e noi li aumentiamo!) e agli agricoltori per l'immancabile aumento di prezzo delle sementi quale naturale conseguenza di quanto noi abbiamo approvato. D'altra parte lo Stato stesso in questo caso subirà delle conseguenze dal punto di vista economico. Infatti per il mantenimento dell'Istituto che dovrà tenere i registri occorrerà una spesa fortissima che poteva essere evitata in quanto c'è già l'ENSE a Milano che funziona bene e che avrebbe potuto assolvere questo compito.

Noi voteremo questa legge, ma mi auguro che alla Camera vengano apportate delle modifiche per snellire le procedure e per evitare che si producano dei gravami eccessivi per le due categorie maggiormente interessate rassicurandole nelle loro preoccupazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, si dia ora lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 8ª Commissione, con i relativi allegati.

T O R E L L I , *Segretario*:

CAPO I

ATTIVITA' SEMENTIERA
RILASCIO DELLA LICENZA
DI ESERCIZIO

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli

delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un rappresentante provinciale degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saran-

no stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

Art. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);

2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;

4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;

5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

Art. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

1ª categoria: di base (*élite*);

2ª categoria: certificata;

3ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

Art. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

1ª categoria: originaria;

2ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costitutore spetta a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costitutore.

Art. 10.

È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione

o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigio-

namento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

CAPO V

IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

Art. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Art. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

I produttori di sementi muniti della licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

CAPO VI

REGISTRI DI VARIETA'

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

Art. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

CAPO VII

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'esercizio di tali compiti.

Art. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Art. 23.

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.

CAPO VIII

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI GENERI E SPECIE

Art. 24.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

Art. 25.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà e prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

CAPO IX

ISTITUTO CONSERVATORE DEI REGISTRI DI VARIETA' DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 26.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovraintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo.

Art. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto può essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, numero 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 28.

Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico-scientifico, che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Istituto e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

Esso è composto:

dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede

e da:

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica.

CAPO X

ISTITUTI E LABORATORI PER LE ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 29.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 31.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.

Art. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Art. 34.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del

codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 35.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente all'attività sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 37.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonchè di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

Art. 38.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonchè di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 39.

I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

Art. 40.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio fino al 1° luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonchè per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei pro-

dotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Art. 42.

La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata.

Art. 43.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Art. 44.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera *a*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.

Al predetto onere di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzion del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) *cereali*:

Avena sativa L.	Avena
Hordeum distichum L.	Orzo distico
Hordeum polystichum L.	Orzo polistico
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum L.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L.	Granoturco

2) *foraggere*:

Dactylis glomerata L.	Pannocchino
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L. (ad eccezione della varietà *fallax*)	Festuca rossa
Lolium spec.	Loietto
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago varia Martyn	Medica selvatica
Pisum arvense L.	Pisello da foraggio
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Brassica napus L. var. *napobrassica L.*	Navone
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (*DC*) elef. var. *Sabellica L.*	Cavolo da foraggio
Raphanus sativus L. ssp. *oleifera* (*DC*) *Metzg.*	Rafano oleifero
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense

3) *piante oleaginose e da fibra*:

Brassica campestris L. ssp. *oleifera* (*Metzg.*) *Sinsk.*	Ravizzone
Brassica napus L. ssp. *oleifera* (*Metzg.*) *Sinsk.*	Colza
Cannabis sativa L.	Canapa
Carum carvi L.	Cumino
Gossypium sp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usitatissimum L. partim	Lino tessile

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate:

a) *graminacee*:

Agrostis spec.	Agrostide
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius L. J. et C. Presl	Avena altissima
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Poa spec.	Poa
Trisetum flavescens L. Pal. Beauv	Avena bionda

b) *leguminose*:

Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus spec. (escluso il *Lupinus perennis L.*)	Lupino
Medicago lupulina L.	Lupolina
Onobrychis sativa L.	Lupinella
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense (violetto)
Vicia spec. (esclusa la *Vicia faba major L.*)	Veccia, favino (favetta)
Hedysarum coronarium L.	Sulla
Trifolium Alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trigonella foenum graecum L.	Fieno greco

c) *oleaginose e da fibra*:

Arachis hypogaea L.	Arachide
Brassica juncea L.	Senape bruna
Brassica nigra L. W. Koch	Senape nera
Papaver somniferum L.	Papavero
Sinapis alba L.	Senape bianca
Soia hispida L.	Soia

ALLEGATO N. 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge

Caratteristiche secondarie.

(Art. 20).

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore.

(Artt. 11 e 17).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale.

(Artt. 12, 22 e 41)

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « di base ».

(Artt. 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40).

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'articolo 7, lettera *a*).

Categoria « certificata ».

(Artt. 7, 12 e 40).

La definizione di categoria « certificata » è contenuta nell'articolo 7, lettera *b*).

Categoria « commerciale ».

(Artt. 7, 8 e 38).

Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'articolo 7, lettera *c*).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'articolo 8.

Categoria « originaria ».

(Art. 8).

La definizione di categoria « originaria » è contenuta nell'articolo 8, lettera *a*).

Costitutore.

(Artt. 7, 9 e 19).

È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base.

(Art. 37).

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

Germinabilità.

(Artt. 11, 14 e 17).

È la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina.

Poichè questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi.

(Art. 19).

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione.

(Artt. 2 e 28).

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli.

(Artt. 6, 10, 11 e 39).

La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 10.

Prodotti sementieri.

(Artt. 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38, 44).

Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'articolo 1.

Produttori di sementi.

(Artt. 4 e 5).

Sono coloro che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Purezza.

(Artt. 11, 14, 17).

È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una con-

fezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

Sementi di varietà locali.

(Art. 25).

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è « ecotipi ».

Varietà sintetiche.

(Art. 19).

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la correzione proposta, al quarto comma dell'articolo 44, dal senatore Zugno ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza:

Senatori votanti 211

Hanno ottenuto voti i senatori:

Del Nero	114
Smurra	111
Maccarrone Antonino . .	76
Voti dispersi	1
Schede bianche	22

Risultano eletti i senatori: Del Nero, Smurra e Maccarrone Antonino.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca:

Senatori votanti 210
Maggioranza 106

Hanno ottenuto voti i senatori:

Fortunati	160
Voti dispersi	1
Schede bianche	47
Schede nulle	2

Risulta eletto il senatore Fortunati.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro del Parlamento europeo:

Senatori votanti 210
Maggioranza 106

Hanno ottenuto voti i senatori:

Fabbrini	158
Voti dispersi	2
Schede bianche	49
Schede nulle	1

Risulta eletto il senatore Fabbrini.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre membri effettivi dell'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa:

Senatori votanti 211

Hanno ottenuto voti i senatori:

Zannini	170
Minnocci	166
Castellaccio	162
Voti dispersi	11
Schede bianche	25

Risultano eletti i senatori: Zannini, Minnocci e Castellaccio.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un mem-

bro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa:

Senatori votanti 208
Maggioranza 105

Hanno ottenuto voti i senatori:

Coppola 172
Voti dispersi 3
Schede bianche 33

Risulta eletto il senatore Coppola.

Per lo svolgimento di una interrogazione

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Mi permetto di rivolgere istanza alla Presidenza del Senato perchè voglia sollecitare dal Ministero della difesa la risposta ad un'interrogazione presentata il 29 aprile 1970, portante il numero 1599 e avente per oggetto spiegazioni e delucidazioni sulla situazione della concessione dei benefici agli ex combattenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, ovverossia ai combattenti della prima guerra mondiale. Siamo alla vigilia del 4 novembre: lo stato di lagnanza e di protesta esistente nel piccolo mondo dei vecchi combattenti per il ritardo nella concessione delle onorificenze previste dalla legge del 1968 è vivissimo. Sarebbe utile, qualora i tempi tecnici lo permettessero, che il Ministro della difesa venisse a rispondere a quest'interrogazione prima del 4 novembre. È una sommessa istanza che io rivolgo, ma credo che abbia una validità anche morale oltre che dal punto di vista del contenuto intrinseco della richiesta.

P R E S I D E N T E . Assicuro che la Presidenza si farà interprete presso il Governo della richiesta del senatore Torelli.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

PICARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, dato lo stato di sfiducia determinatosi nella popolazione siciliana a seguito delle comunicazioni rese dal Governo alla Camera dei deputati il 16 ottobre 1970 e di fronte alla crisi manifestatasi nei Gruppi di maggioranza in seno al Governo regionale siciliano ed alla confusione che si è verificata in seguito agli spostamenti nella collocazione politica dei Gruppi stessi, non ritenga necessario chiarire la entità e la consistenza degli impegni effettivamente assunti dal Governo per lo sviluppo industriale dell'Isola, la cui economia da 20 anni è in pericolosa fase di deterioramento ed in continuo regresso, ed indicare i motivi che — eventualmente — abbiano determinato dei mutamenti nei programmi già concertati con i responsabili dell'Amministrazione regionale, affinchè i lavoratori siciliani, costretti per mancanza di lavoro ad una massiccia emigrazione, conoscano finalmente, al di là di ogni tragica faida regionalistica e di contingenti ragioni politiche dell'ultima ora, quali soluzioni propone il Governo per risolvere gli annosi problemi della Sicilia e per evitare che se ne freni o rallenti il progresso civile, economico e sociale. (interp. - 362)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

MARCORA, BONAZZOLA RUHL Valeria, NALDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per garantire il diritto di sciopero nella società italiana « A. Muller » (Ossona) dove la direzione ha chiesto alle 512 dipendenti di impegnarsi a non aderire agli scioperi proclamati dai sindacati, precisando che, in caso contrario, non garantisce la continuità dell'attività produttiva.

Gli interroganti chiedono, altresì, che il Ministro abbia a convocare le parti per garantire il rispetto dello statuto dei diritti dei lavoratori. (int. or. - 1834)

RENDA, GATTO Simone, CIPOLLA, MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare la Soprintendenza ai monumenti ed alle belle arti di Palermo in relazione alla richiesta, avanzata dalla società italo-americana ISAB, di impiantare una raffineria lungo il litorale San Vito Lo Capo e Cornino di Custonaci (in provincia di Trapani).

Detta zona, di incomparabile bellezza naturale ed una delle poche oasi di aria e di mare puliti, secondo il piano comprensoriale n. 3, elaborato dalle competenti autorità, è stata riservata a destinazione turistica. L'iniziativa dell'ISAB mostra, invece, l'esistenza di interessi contrari alla conservazione di quel patrimonio paesaggistico. Tra l'altro, l'iniziativa medesima si rivela discutibile anche sul piano strettamente economico, giacchè, a fronte di un previsto impiego di 80 unità lavorative, si avrebbe l'irrimediabile compromissione del patrimonio ittico che è la principale risorsa economica delle popolazioni della zona dove, insieme a considerevoli gruppi di pescatori, operano le tonnare di Bonagia, Secco, Scopello, Punta Raisi e Magazzinaccio. (int. or. - 1835)

LI VIGNI, NALDINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere come valuti le dimissioni del senatore Merzagora da Presidente della società « Montedison » e quali iniziative intenda assumere, assieme all'IRI ed all'ENI, che rappresentano il capitale pubblico nella società « Montedison », per garantire un'efficiente difesa dell'interesse pubblico nell'importante settore della chimica.

Pare, infatti, agli interroganti che non si possa ancora una volta tenere il Parlamento praticamente all'oscuro: per la sua importanza la società « Montedison » investe vasti interessi, e fatti come quelli relativi alla sua presidenza, al suo assetto interno, alla sua riorganizzazione, richiedono una valutazione politicamente impegnata. (int. or. - 1836)

VERONESI, BERGAMASCO, ROBBA, CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Richiamata l'interpellanza n. 295, presentata in data 10 marzo 1970, che si va a trascrivere:

« Premesso:

che alla fine del 1968 il Tesoro aveva versato all'ENI la somma di lire 347,4 miliardi e che nell'esercizio finanziario 1969 il Tesoro dovrebbe aver versato altri 126,5 miliardi di lire — come predisposto dalle leggi 19 settembre 1964, n. 789 (20,5 miliardi); 5 febbraio 1968, n. 113 (50 miliardi); 19 novembre 1968, n. 1209 (56 miliardi) — per cui all'inizio di quest'anno l'ENI dovrebbe disporre di un fondo di dotazione pari a complessivi 473,9 miliardi di lire;

che, in virtù delle leggi sopracitate, il fondo di dotazione dell'Ente dovrebbe accrescersi di 105 miliardi di lire nel corrente esercizio, di 100 miliardi nel 1971 e di altri 100 miliardi nel 1972, per giungere, alla fine del 1972, con un fondo di dotazione di 778,9 miliardi di lire;

che le leggi che hanno stabilito gli ultimi tre aumenti del fondo di dotazione dell'Ente, per un ammontare complessivo di 617 miliardi di lire, recitano che per far fronte alle spese considerate il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza — netta — degli importi stabiliti;

che su tale ingente posizione debitoria del Tesoro s'innesta l'ultima richiesta di altri 250 miliardi di lire avanzata dall'ENI a tempo di *record* e approvata dal CIPE in data 4 febbraio 1970;

che, a quanto è dato apprendere da comunicato ufficiale emesso al termine della

riunione del CIPE, anche la spesa relativa a quest'ultima richiesta sarà fronteggiata, con tutta probabilità, mediante ricorso ad operazioni finanziarie con il Crediop;

che, in conseguenza di tale nuova richiesta, l'ENI verrebbe a beneficiare nei prossimi esercizi finanziari dei seguenti versamenti a carico del Tesoro:

FONDO DI DOTAZIONE

(*miliardi di lire*)

Versato dall'inizio	Da incassare						Totale
al 1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	
473,9	105	150	150	50	50	50	1.028,9

considerata la situazione finanziaria sopradelineata che pone l'ENI in condizione di disporre da oggi fino al 1975, sempre se non interverranno nuovi finanziamenti, di complessivi 555 miliardi di « capitale fresco »;

visto che dall'esame dell'ultimo bilancio pubblicato dall'ENI non risulta essere intervenuto nei programmi d'investimento nessun elemento modificatore di portata tale da poter giustificare, a distanza di poco più di un anno dall'ultima assegnazione, una ulteriore richiesta di aumento del fondo di dotazione;

vista la necessità di stabilire un collegamento fra la richiesta di aumento del fondo di dotazione e gli investimenti a cui detta richiesta si riferisce;

considerato, d'altra parte, che deve esserci una stretta armonizzazione fra i piani d'investimento dell'Ente e la programmazione nazionale, cui spetta di definire le ipotesi di fondo e la ripartizione delle risorse fra i vari obiettivi, considerato che il piano di sviluppo 1971-75 deve essere ancora approvato;

vista la già pesante situazione d'indebitamento in cui versano le casse del Tesoro;

vista la vischiosità del mercato finanziario nazionale dovuta ai massicci drenaggi del risparmio nazionale da parte degli enti dello Stato;

considerato che la corresponsione di un fondo di dotazione dell'ENI, se da un lato è diretta a dare un migliore equilibrio finanziario all'Ente, ristabilendo migliori rapporti tra capitale di rischio e capitale di credito, dall'altro appesantisce ulteriormente la situazione del mercato di capitali su scala nazionale per il fatto che il Tesoro, con la nuova richiesta al Crediop di 250 miliardi di lire, indurrà il Consorzio ad emettere sul mercato obbligazioni per un pari importo,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) quali siano i programmi d'investimento dell'ENI per il prossimo quinquennio e se non sia il caso di porre un freno alla proliferazione delle attività dell'Ente, dati i poco lusinghieri risultati d'esercizio;

2) quale sia l'effettiva destinazione del nuovo fondo richiesto;

3) qual è il tasso d'interesse che viene praticato dal Consorzio di credito per le opere pubbliche allorquando il Tesoro chiede finanziamenti per sovvenzionare gli aumenti del fondo di dotazione dell'Ente (tanto per quelli precedenti che per la nuova richiesta): ciò in considerazione del fatto che dalla consultazione dei capitoli del bilancio del Tesoro non possono essere rilevate distintamente le voci relative alle spese per il pagamento degli interessi sui debiti contratti dallo Stato per aumentare gli specifici fondi di dotazione dei singoli enti beneficiari, tali spese venendo conglobate in un'unica voce in cui si cumulano ad altri 6-7 tipi di spesa, eterogenei fra loro, che ne falsano il significato e la portata;

4) se il Governo abbia debitamente valutato la perdita derivante dalla differenza fra il rendimento dei fondi di dotazione già versati dal Tesoro ed il tasso d'interesse pagato dal Tesoro al Crediop per ottenere il finanziamento degli stessi fondi di dotazione;

5) se non sia più opportuno indirizzare tali ingenti risorse verso investimenti che in passato hanno dato prova della loro

produttività dal momento che i dati rilevabili dai bilanci dell'ENI hanno dimostrato che la quota del 65 per cento degli utili, che per statuto costituiscono la remunerazione del capitale versato dal Tesoro, ha dato i rendimenti illustrati nella seguente tabella:

ANNI	Consistenza del Fondo di dotazione alla data indicata	Ammontare del Fondo di dotazione già versato dal Tesoro alla data indicata (*a*)	Utile di gestione	Spettanza del Tesoro (*b*)	Reddito incassato dal Tesoro sul capitale versato (% *a*/*b*)
30 aprile 1963	36.900.000.000	36.900.000.000	242.598.309	157.688.900	0,4
30 aprile 1964	36.900.000.000	36.900.000.000	152.241.813	98.957.178	0,26
30 aprile 1965	161.900.000.000	61.900.000.000	160.985.978	104.640 886	0,1
maggio 1965-31 dicembre 1965	161.900.000.000	82.400 000.000	200.031.036	130 020.349	0,1
31 dicembre 1966	311.900.000.000	132.400.000.000	658.304.216	427.897.741	0,3
31 dicembre 1967	311.900.000.000	202.900.000.000	109.033.036	70 871.473	0,03
31 dicembre 1968	778.900.000.000	347.400.000.000	1.565 269.627	1.017.425.258	0,3

6) se il Governo non ritenga che lo scarto tra il tasso di rendimento del capitale corrisposto dall'ENI, aggirantesi intorno allo 0,2 per cento nel periodo 1963-68, e quello di mercato corrisposto dalle aziende private sui capitali azionari costituisca una fonte di discriminazione tale da falsare le regole che disciplinano il principio della libera concorrenza, sia a livello interno che su scala comunitaria;

7) se il Governo non ritenga di porre dei limiti al facile ricorso al capitale pubblico, condizionando le richieste all'effettivo rendimento dei capitali investiti ed alle reali capacità del mercato finanziario, impedendo in tal modo che i fondi pubblici possano essere distratti dalle necessità e dagli impieghi tecnico-economici per prendere altre vie, quali, ad esempio, scalate finanziarie a complessi privati, o per finanziare iniziative politiche non meglio precisate »;

considerato che il Governo, a tutt'oggi, non ha ritenuto di dar corso alla discussione della predetta interpellanza;

venuti a conoscenza che il Governo, in data 20 ottobre 1970, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2763 che prevede lo stanziamento di un ulteriore fondo di dotazione di lire 290 miliardi a favore dell'ENI,

gli interroganti chiedono di conoscere se la presentazione di tale disegno di legge, per le possibili utilizzazioni che andranno ad essere fatte dall'ENI del nuovo fondo di dotazione stanziato, possa trovare correlazione o meno con le dimissioni presentate dalla carica di Presidente della « Montedison » da parte del senatore a vita Cesare Merzagora. (int. or. - 1837)

TOLLOY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Governo non ritenga di dedicare d'urgenza la propria attenzione al problema della salvaguardia di Venezia e che ciò debba essere fatto globalmente, nel quadro della programmazione economica nazionale: il problema ha, infatti, aspetti di natura diversa, culturali ed economici, parimenti essenziali, ed investe la responsabilità di altri Dicasteri, oltre quelli chiamati direttamente in causa dalla presente interrogazione, tra cui quelli della pubblica istruzione e dei trasporti e dell'aviazione civile. (int. or. - 1838)

DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali concrete iniziative siano state intraprese, o si intendano intraprendere, al fine di garantire la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in considerazione anche del fatto che ogni relativa decisione di carattere tecnico è strettamente collegata alle scelte del tipo di sviluppo socio-economico della città e del Veneto. (int. or. - 1839)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che, con decreto del 27 marzo 1959, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, venne redatto il piano generale delle strade aventi i requisiti per essere classificate statali, si chiede di conoscere le ragioni per le quali non si sia finora proceduto alla classificazione, ivi prevista, delle seguenti arterie, di cui ai numeri 299, 331 e 336 dell'elenco allegato al decreto stesso:

innesto strada statale n. 16 presso stazione ferroviaria di San Salvo-Sella Fontelacasa-Trivento-Torella del Sannio-Campobasso, con denominazione « Trignina »;

incrocio strada statale n. 86 e strada statale n. 17 (Acquaviva d'Isernia)-Cerro-innesto strada statale n. 158 al bivio di Cerro al Volturno, con denominazione « Istonia »;

innesto strada statale n. 82 a Sora-Vallegrande-Cardito-Ponte S. Pietro-Colli a Volturno-innesto strada statale n. 85, nei pressi del viadotto Cardarelli a Isernia, con denominazione « della Vandra ».

Si chiede, altresì, che, considerata l'urgenza e la necessità di adeguare finalmente tutte le strade che, nel Molise, riconosciute in possesso dei requisiti di legge, accedono direttamente ai due capoluoghi (Campobasso e Isernia), si proceda, senza ulteriore indugio, alla classificazione di dette strade fra le strade statali. (int. scr. - 4067)

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — A seguito delle vivissime preoccupazioni dei circa diecimila candidati agli esami per il conseguimento della libera docenza per la decisione del Consiglio di Stato che ha portato alla sospensione della sessione degli esami stessi, peraltro già avviata a causa della mancata inclusione dei professori universitari aggregati nelle commissioni giudicatrici, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente ovviare alla grave situazione determinatasi emettendo eventualmente un nuovo decreto di nomina delle commissioni che includa in esse un'aliquota di professori aggregati, tenuto conto del parere di autorevoli esperti di diritto amministrativo, secondo i quali tale provvedimento ministeriale, plausibile e giustificato, determinerebbe, una volta portato a conoscenza del Consiglio di Stato, la revoca della sospensione degli esami. (int. scr. - 4068)

PERRINO. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Dopo la pubblicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico », in considerazione del notevole aggravio di spesa derivante dalla differenza di costo tra gli olii combustibili minerali liquidi e gli olii da gas, con legge 22 luglio 1966, n. 608, sono state stabilite agevolazioni fiscali per gli olii da gas « da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina ».

Successivamente, con legge 23 gennaio 1970, n. 9, recante modifiche alle predette agevolazioni fiscali sul gasolio, le agevolazioni stesse vennero estese anche agli impianti termici aventi le seguenti destinazioni:

1) riscaldamento di ambienti;

2) riscaldamento di acqua per utenze civili;

3) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni mediche;

4) lavaggio biancheria e simili;

5) distruzione rifiuti (fino ad una tonnellata al giorno);

6) forni da pane ed altre imprese artigiane.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano opportuno estendere le agevolazioni fiscali previste dalla citata legge n. 9, per quanto concerne l'uso del gasolio per il funzionamento degli impianti termici, anche ai centri di pastorizzazione del latte o comunque alle centrali del latte (eventualmente a quelle che non presentano le caratteristiche della grande industria), tenendo conto che l'acqua calda prodotta dai detti impianti in tali centri è destinata prevalentemente a scopi igienici, e cioè al lavaggio ed alla sterilizzazione di tutte le attrezzature e dei contenitori, oltre che alla pastorizzazione del latte.

L'estensione di tali agevolazioni fiscali ai centri di pastorizzazione del latte sarebbe analoga a quella riservata ai forni da pane, sia per la specifica natura del prodotto — alimentare — sia perchè il prezzo del latte, così come quello del pane, è vincolato alla distribuzione, per cui un forte aggravio di oneri, quale quello che potrebbe derivare dall'uso del gasolio a prezzo non agevolato, porrebbe le centrali stesse in condizioni di estremo disagio.

Va, infine, considerato che generalmente i centri del latte sono ubicati in piena città o nell'immediata periferia, per cui, con l'estensione delle agevolazioni fiscali, si incoraggerebbe una precoce trasformazione degli impianti termici, secondo le norme della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche là dove non ve n'è ancora l'obbligo, con il risultato di contribuire alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico. (int. scr. - 4069)

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quando sarà provveduto al completamento dell'elettrificazione delle zone di riforma Vernareccia di Grego, Colonnello, Macchiarotonda e Coppolachiatta, in agro di Manfredonia (Foggia), ove circa 60 famiglie contadine sono ancora escluse dalla possibilità di utilizzare l'energia elettrica, sia per i bisogni domestici che per quelli aziendali. (int. scr. - 4070)

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la direzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Foggia rifiuta l'iscrizione a circa 30 giovani perchè non sarebbe stata autorizzata dal Ministero l'istituzione di nuove classi, regolarmente richieste dal Provveditorato agli studi di Foggia.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dover adottare con la massima urgenza i provvedimenti necessari. (int. scr. - 4071)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il tronco della strada provinciale n. 100 (innesto dalla strada provinciale « Montesangrina »-Rosello-Roio del Sangro, in provincia di Chieti), costruito da oltre quindici anni, attende ancora di essere asfaltato, con grave disappunto di tutti gli utenti che dai centri montani dell'Alto Molise debbono quotidianamente scendere ai centri della vallata del Sangro e quindi, attraverso quel tronco di una diecina di chilometri, risalire per le direttrici per Roma e Napoli.

Per sapere, pertanto, se non stia per provvedersi finalmente alla sistemazione generale di quel tronco, tanto utile alle comunicazioni fra le provincie di Isernia e di Chieti e, quindi, fra le regioni Abruzzo e Molise. (int. scr. - 4072)

DOSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se i lavori di allargamento e miglioramento della strada statale n. 33 — detta « del Sempione » — da tempo progettati nel tratto compreso tra Milano e Rho, sono o meno da ritenersi di attuazione imminente.

L'interrogante osserva che detti lavori, con l'addensarsi di stabilimenti industriali e di abitazioni civili, non possono essere ulteriormente prorogati senza che si determi-

nino conseguenze gravi per l'economia della zona. (int. scr. - 4073)

RAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'INPS non provvede con la dovuta celerità alla liquidazione della pensione ai dipendenti della società ABCD-ENI, con sede in Ragusa, che hanno raggiunto i limiti pensionistici. Si verifica, infatti, che moltissimi lavoratori collocati a riposo, anzichè l'assegno di pensione, ricevono soltanto provvisorie anticipazioni che non superano un quarto della pensione mensile.

La mancata corresponsione dell'intera pensione loro dovuta è obiettivamente un illecito trattenimento di somme destinate ai lavoratori, ai quali anzi dovrebbero essere corrisposti gli interessi legali, e pertanto l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di eliminare il gravissimo inconveniente lamentato. (int. scr. - 4074)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 22 ottobre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. DEL NERO ed altri. — Modifica dell'articolo 15, numero 6), del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale (928).

2. TANGA ed altri. — Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (742-*Urgenza*).

CHIAROMONTE ed altri. — Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia (900-*Urgenza*).

3. CORRIAS Efisio e DERIU. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (709).

4. LIMONI ed altri. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (800).

5. ZACCARI. — Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli (280).

II. Interpellanze e interrogazioni sul problema della salvaguardia di Venezia.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).

V. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO

PREMOLI, VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA, PALUMBO, GERMANO', BONALDI, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interpellanti,

richiamata la mozione n. 9 sui problemi di Venezia da loro presentata e discussa nella seduta pubblica di martedì 11 marzo 1969;

considerato che gli ultimi sviluppi, per l'insorgere di ulteriori e gravi contrasti, equi-

voci ed incomprensioni fra parti interessate alla soluzione del problema, riconfermano la opportunità e la validità, come sopra già avanzate e purtroppo non riconosciute, della urgente ed improrogabile creazione di un organo o potere nuovo che democraticamente, rispondendo al Parlamento, si occupi di tutti i problemi inerenti alla salvezza e allo sviluppo di Venezia, superando ogni questione di competenza e conflitto di poteri, fatti tutti che, allo stato, risultano essere d'impedimento per una pronta, adeguata ed efficace soluzione del problema,

chiedono di conoscere se il Governo non ritenga necessario disporre l'accentramento di tutti i poteri di azione e di controllo, oggi affidati a diversi organi, sia dell'amministrazione ordinaria che di quella straordinaria, in un unico organo o potere nuovo, qualificato tecnicamente, che, quale alta autorità speciale, abbia competenze e poteri tali da controllare, dirigere e svolgere tutte le attività e gli interventi che direttamente o indirettamente incidono sulla salvaguardia e sullo sviluppo di Venezia ed il suo territorio vitale. (interp. - 170)

GIANQUINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che è ormai certo che l'emungimento di acqua dolce dal sottosuolo costituisce rilevantissima concausa del progressivo sprofondamento di Venezia, l'interpellante chiede di sapere se il Governo non riconosca la necessità della chiusura dei pozzi esistenti.

Recentissimamente all'ateneo di Venezia è stato rilevato che durante la guerra, quando le industrie di Porto Marghera sospesero l'attività e non prelevarono più acqua dolce dal sottosuolo, Venezia non soltanto vide fermarsi lo sprofondamento, ma addirittura innalzarsi il suolo sia pure di pochi millimetri.

Dopo la guerra, la grande concentrazione industriale sorta sulle barene interrate accrebbe il fabbisogno di acqua dolce e quindi ne intensificò il prelievo, accelerando così il processo di sprofondamento del suolo.

La concentrazione industriale di Porto Marghera ha un fabbisogno di 4-5 metri cubi di acqua al secondo, cioè a dire di circa 15.000 metri cubi all'ora: in un giorno il fabbisogno ammonta quindi a 350.000 metri cubi e in un mese ad oltre 10 milioni. Tenendo conto dell'accrescimento della concentrazione, è facile prevedere che il fabbisogno d'acqua dolce aumenterà sempre più. È stato affermato con molta autorità che il fabbisogno d'acqua può essere soddisfatto col prelievo dai fiumi: il Brenta porta 67 metri cubi d'acqua al secondo.

Nell'ateneo veneto è stato rilevato ancora una volta che il mare cresce per lo scioglimento dei ghiacci ai poli nella misusa di 11-12 millimetri al decennio, ma lo sprofondamento di Venezia è di sei centimetri ogni dieci anni.

L'andamento del fenomeno è in progressione geometrica; cosicchè, è stato osservato, se lo sprofondamento non viene bloccato, tra 70 anni Venezia non sarà più abitabile perchè quotidianamente soggetta all'acqua alta (« Gazzettino » del 21 dicembre 1969).

Tali dati confermano quelli forniti nel gennaio 1969 dal Comitato ministeriale, il quale anzi prevede, ove non si intervenga in maniera decisa, che da ora al 1990 Venezia sprofonderà di altri 20 centimetri.

Poichè la situazione è divenuta drammatica e non consente ulteriori indugi, l'interpellante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti concreti del Governo in merito al gravissimo problema e se intende impedire che la concentrazione di Porto Marghera continui a subordinare la salvaguardia di Venezia ai propri interessi monopolistici. (interp. - 263)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in merito alle molteplici iniziative internazionali riguardanti i problemi della salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

L'interpellante rileva che, mentre certo deve essere grandemente apprezzata ed auspicata ogni collaborazione internazionale, specie sul piano scientifico e culturale, la

decisione sugli interventi per la salvaguardia fisica, che è organicamente legata — non si dimentichi mai — alla scelta del tipo di sviluppo socio-economico di Venezia e del Veneto, spetta soltanto e sovranamente allo Stato italiano (comune di Venezia, provincia, regione, Parlamento, Governo). Inoltre, su tutti i problemi devono essere intesi in primo luogo i veneziani.

L'interpellante si riferisce alla recente divulgazione di notizie secondo le quali organismi internazionali starebbero decidendo delle misure operative, dando per risolte le questioni tecniche di salvaguardia ed apprestando raccolte di fondi per l'attuazione delle soluzioni, si dice, già pronte. Senonchè i lavori e i dibattiti in seno al Comitato ministeriale dimostrano che le soluzioni tecniche sono ancora molto controverse.

L'unica cosa che si dà per certa è che una delle cause dell'allarmante e progressiva accelerazione del ritmo di sprofondamento della città è l'attingimento delle acque freatiche da parte della grande concentrazione industriale di Porto Marghera. La soluzione da molto tempo indicata è che le industrie si approvvigionino con le acque del Sile e del Brenta, con appositi acquedotti. Basta imporre agli industriali l'esecuzione di tali opere.

Per risolvere il problema sarebbe, oltre che assurdo, quanto mai mortificante, ricorrere a pubbliche sottoscrizioni internazionali o accettarle.

Altre soluzioni tecniche pronte non esistono nè sono state elaborate e deliberate dal Governo italiano o dal comune di Venezia, onde l'interpellante chiede di conoscere a quali soluzioni tecniche si riferiscono le notizie divulgate in questi giorni. (interp. - 279)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine ai problemi dibattuti e non risolti nella riunione del 4 febbraio 1970 del Comitato ministeriale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

L'interpellante si riferisce in maniera particolare al progetto di un piano comprensoriale del territorio che deve essere considerato organicamente sotto il profilo delle sue finalità e della strutturazione democratica dell'organo che deve elaborarlo. Si riferisce anche al vincolo lagunare di salvaguardia durante l'elaborazione del piano. (interp. - 289)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Tra il 19 e il 20 giugno 1970, e per altri 7 giorni consecutivi, Venezia è stata investita da un fenomeno nuovo, grave ed allarmante: la città si è trovata avvolta da una nube invisibile di idrogeno solforato ed invasa da pestilenziali odori di uova marce e di luride materie in piena putrefazione. Nello stesso tempo, migliaia di pesci di ogni razza sono morti per mancanza di ossigeno nella laguna, diventata torbida e brunastra a causa di sedimenti in sospensione, di cui, si dice, non si conoscerebbe la natura, e le argenterie si sono annerite, mentre nelle vasche da bagno e su molte case sono apparse strane e misteriose macchie rossastre. Vi sono stati cittadini colti da nausea e da vomito.

Le autorità locali danno a tutti la ragionevole impressione di essere reticenti. Tale comportamento è causa di più intenso allarme della popolazione, la quale ha diritto di sapere ed è convinta che si voglia invece nascondere la verità. Si estende sempre più il convincimento che sia già in atto un pericoloso processo di alterazione dell'ecologia lagunare per effetto della progressiva distruzione della flora e della fauna provocata dagli inquinamenti degli scarichi industriali. È certo che in laguna qualcosa di nuovo e di grave si sta verificando: l'aria ammorbata può essere effetto del processo di trasformazione dell'ecologia lagunare.

L'interpellante si riporta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 2868, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, ma ancora inevasa nonostante siano abbondantemente trascorsi i termini regolamentari, che è del seguente tenore:

« Per sapere se il Governo non intenda promuovere, con l'urgenza che la gravità del-

la situazione richiede, serie ed organiche ricerche per stabilire i mutamenti verificatisi nella laguna di Venezia sotto il profilo della biologia marina, in particolare per stabilire gli effetti degli scarichi industriali sulla fauna e sulla flora lagunare, e quali pregiudizi per la conservazione di Venezia e per la salute dei suoi abitanti derivino dalla alterazione per inquinamento della fauna e della flora, che fanno della laguna un organismo vivo e delicato.

L'interrogante richiama l'attenzione del Governo su quanto al riguardo, a fine novembre 1969, in Venezia, nella sede dello Ateneo, è stato denunciato con vivo e responsabile allarme da un'alta personalità del mondo scientifico.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali misure intende adottare il Governo per impedire che i complessi industriali di Porto Marghera continuino ad avvelenare la laguna e ad approvvigionarsi di acqua mediante l'emungimento dalle falde freatiche, emungimento che — ormai è pacifico — concorre in modo rilevante ad aggravare lo sprofondamento di Venezia ».

Ciò premesso, l'interpellante chiede che il Governo accerti e renda di pubblica ragione le cause ed i fenomeni più sopra denunciati ed ampiamente documentati dalla stampa veneziana e chiede di conoscere gli intendimenti del Governo per salvaguardare l'integrità della laguna di Venezia ed anche l'incolumità dei suoi abitanti. (interp. - 338)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in merito alle « raccomandazioni » formulate dal Comitato consultivo dell'Unesco nella sessione di settembre per il problema di Venezia.

Per sapere se non si ritenga necessario cambiare la rappresentanza italiana presso il predetto Comitato dando spazio agli enti locali ed in primo luogo al comune di Venezia. L'attuale delegazione non rappresenta certamente Venezia che riconosce se stessa soltanto nei propri organismi elettivi e non nelle baronie del censo, dell'alta finanza e dell'industria.

L'interpellante chiede anche che il Governo renda conto al Parlamento ed al Paese dello stato dei lavori del cosiddetto « Comitatone » e dica come l'attività dello stesso venga coordinata a quella del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Unesco. (interp. - 351)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PREMOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che, come risulta dal « Rapporto su Venezia » pubblicato recentemente dall'UNESCO, lo sprofondamento di Venezia nell'ultimo mezzo secolo è passato da un centimetro a cinque centimetri per decennio, con tendenza a progressivi incrementi;

che le cause di detto sprofondamento sono tre:

a) la diminuita alimentazione idrica delle falde artesiane a causa dell'allontanamento a monte delle acque dei rivi, dei torrenti e dei fiumi dal loro letto, sia incanalandole in condotte, sia distraendole in altri bacini ed in altre provincie per scopi idroelettrici;

b) l'erogazione di acque artesiane mediante pozzi sgorganti per la sola pressione naturale;

c) l'erogazione forzata di acque artesiane mediante pompe adescanti e prementi immerse nelle tubazioni dei pozzi;

che il suo Ministero, con lodevole intendimento, ha già dato disposizioni per eliminare o per ridurre considerevolmente le cause di cui alle lettere *b*) e *c*).

Considerato:

che la causa di cui alla lettera *c*), ossia il pompaggio forzato, ha abbassato la piezometrica artesiana a Marghera, portandola a 20 metri sotto il livello marino, con riflessi a Venezia città che raggiungono gli 8 metri sotto il livello del mare;

che la causa di cui alla lettera *b*), invece, non riuscirebbe mai da sola ad abbassare

la piezometrica artesiana al di sotto del livello del mare, secondo l'asserzione fatta da autorevoli tecnici, già alti funzionari del Magistrato alle acque e del comune di Venezia;

che l'abolizione della causa di cui alla lettera *c*), ossia l'abolizione del pompaggio forzato in tutti i pozzi di terraferma e di Venezia insulare e Venezia litoranea, porterebbe in breve tempo al rialzamento di tutti i livelli piezometrici sino a raggiungere il livello marino, con la conseguenza di ridurre notevolmente lo sprofondamento attuale di Venezia e di riavvicinarlo a quello che si aveva al principio del secolo.

Visto:

il dispositivo dell'articolo 33 della legge 9 ottobre 1919, n. 2161, per cui « è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici sostituire in ogni tempo la quantità di acqua utilizzata . . . ».

Considerato:

che la sostituzione delle acque artesiane, ora prelevate dalle industrie di Marghera, può essere subito effettuata ponendo a disposizione le acque del Sile sgorganti alle Badoere od a Quinto;

che le acque stesse o sono libere da concessioni o sono riscattabili perchè adibite ad utilizzazioni idroelettriche o ad allevamenti di trote;

che le acque stesse possono essere condotte a Porto Marghera e messe a disposizione delle industrie nel serbatoio dell'acquedotto industriale comunale in località Rana per caduta naturale da quota +25 metri a quota + 2 metri, percorrendo corsi d'acqua esistenti, e cioè il Dese, il Muson ed il Menegon opportunamente raccordati;

che i lavori — secondo un vecchio progetto pubblicato nel 1959 dalla Camera di commercio di Venezia — possono essere ultimati nel periodo di qualche mese con una spesa di 350 milioni, secondo le indicazioni del progettista.

Quanto sopra visto e considerato, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover dare ai competenti suoi organi tecnici opportune disposizioni affinchè siano esaminati con la massima sollecitudine i seguenti provvedimenti:

a) la derivazione nella misura necessaria delle acque del Sile, già sgorganti naturalmente dalle polle di Quinto, delle Badoere o di altre località vicine;

b) la loro incanalazione nel Dese, nel Muson, nel Menegon, o in altri corsi d'acqua più convenienti, sino a portarle al bacino della Rana;

c) l'emissione di una ordinanza, dopo aver ottenuto la disponibilità delle acque come sopra detto, che imponga la chiusura dei pozzi adescanti acqua con pompaggio in tutto il territorio del comune di Venezia.

In base a quanto è stato riferito da esperti in materia, detto provvedimento non provocherebbe un arresto, ma certamente una enorme riduzione nello sprofondamento di Venezia, in quanto ne eliminerebbe la causa preponderante.

In caso di rigetto dei provvedimenti suggeriti, l'interrogante richiede che vengano comunicate le ragioni di tale rigetto, motivandole con i dettagli tecnici di giustificazione. (int. or. - 1076)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nella Laguna di Venezia vengono proseguite opere di interrimento delle barene, e ciò malgrado la solenne direttiva del « Comitatone » che non si proceda ad alcuna ulteriore modifica del complesso lagunare prima che siano raggiunte, dal Comitato stesso, tranquillanti conclusioni, sulla base delle prove sul modello di Voltabarozzo.

Recentissime proteste dell'opinione pubblica e certe imbarazzate dichiarazioni opposte ad esse, legalistiche nella forma, ma insoddisfacenti nella sostanza, non possono non richiamare tutta l'attenzione del Ministro competente, che tempo fa prese solenne impegno di fronte al Parlamento sul punto che nessun ulteriore fatto compiuto debba essere ammesso per non aggravare la già tanto compromessa situazione di Venezia. (int. or. - 1344)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per avere assicurazione:

che nessuna isola che sorge nel bacino lagunare di Venezia e che attualmente è del demanio statale sia a qualsiasi titolo trasferita a privati (persone fisiche o società);

che tali isole, come gli altri terreni demaniali di interesse turistico del comprensorio lagunare, siano riservate agli Enti locali, eccettuati gli Orti del Cavallino, già destinati ai soci della locale cooperativa di coltivatori diretti. (int. or. - 1578)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la stampa ha dato notizia di una riunione della Commissione ministeriale per i problemi veneziani, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Bisaglia, nel corso della quale « è emersa la preoccupazione che il completamento della terza zona industriale possa alterare l'equilibrio urbanistico e paesaggistico e la sicurezza di Venezia », l'interrogante chiede di conoscere i termini esatti della preoccupazione per la sicurezza di Venezia e, più precisamente, in che cosa il completamento della predetta terza zona è in contrasto con la salvaguardia della laguna e conseguentemente anche di Venezia.

I veneziani e l'opinione pubblica, non solo italiana, hanno pieno diritto di pretendere dal Governo informazioni non sibilline, ma esplicite, e decisioni conseguenti da sottoporre al Parlamento. (int. or. - 1617)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone, ANTONICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto siano i lavori del cosiddetto « Comitatone » per Venezia e per essere informati degli orientamenti del Governo circa le raccomandazioni del Comitato consultivo dell'UNESCO per la salvaguardia di Venezia. (int. or. - 1832)

TOLLOY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Governo non ritenga di dedicare d'urgenza la propria attenzione al problema della salvaguardia di Venezia e che ciò debba essere fatto globalmente, nel quadro della programmazione economica nazionale: il problema ha, infatti, aspetti di natura diversa, culturali ed economici, parimenti essenziali, ed investe la responsabilità di altri Dicasteri, oltre quelli chiamati direttamente in causa dalla presente interrogazione, tra cui quelli della pubblica istruzione e dei trasporti e dell'aviazione civile. (int. or. - 1838)

DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali concrete iniziative siano state intraprese, o si intendano intraprendere, al fine di garantire la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in considerazione anche del fatto che ogni relativa decisione di carattere tecnico è strettamente collegata alle scelte del tipo di sviluppo socio-economico della città e del Veneto. (int. or. - 1839)

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari